

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
- ROMAGNA -**



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**

Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 - 48025 RIOLO TERME (RA)



**Parchi e Riserve
dell'Emilia-Romagna**



**Riserva Naturale Bosco
della Frattona**



**Riserva Naturale
Onferno**



**Riserva Naturale Bosco di
Scardavilla**

**REGOLAMENTO
DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA
BOSCO DELLA FRATTONA (IMOLA, BO)**

L.R. 17 febbraio 2005, n.6 – Art. 46

L.R. 23 dicembre 2011, n. 24 – Artt. 3 e 6

Approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. __ del

SOMMARIO

RIFERIMENTI ISTITUTIVI ED ATTUATIVI.....5

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI7

Capo 1.1 - Compiti del Regolamento generale della Riserva naturale.....	7
Art. 1.1.1 - Contenuti, efficacia, validità	7
Art. 1.1.2 - Rapporti con i regolamenti comunali vigenti	7
Capo 1.2 - Norme riguardanti la partecipazione dei cittadini e l’accesso alle informazioni.....	7
Art. 1.2.1 – Azioni per favorire la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse	7
Art. 1.2.2. Accesso all’informazione	7
Capo 1.3 - Emblema della Riserva naturale	8
Art. 1.3.1 - Norme generali.....	8
Capo 1.5 – Sorveglianza e controllo	8
Capo 1.6 – Divieti	8
Art. 1.6.1 - Norme generali.....	8
Capo 1.7 – Sanzioni	9
Art. 1.7.1 - Norme generali.....	9
Art. 1.7.2 - Criteri e parametri per la fissazione dell'entità delle sanzioni.....	9
Art. 1.7.3 - Norme varie.....	10

TITOLO 2 - STRUMENTI DI CONTROLLO..... 11

Capo 2.1 - Conformità agli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva.....	11
Art. 2.1.1 - Parere di conformità	11
Art. 2.1.2 - Nulla-osta	11
Art. 2.1.3 – Autorizzazione.....	12
Capo 2.2 – Incidenza sul SIC IT4050004 “Bosco della Frattona”	12
Art. 2.2.1 - Valutazione d’incidenza.....	12
Art. 2.2.2 – Iter procedurale per la valutazione di incidenza	13

TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TUTELA..... 14

Capo 3.1 - Difesa del suolo, tutela delle emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche	14
Art. 3.1.1 - Norme generali.....	14
Capo 3.2 - Tutela della flora e della vegetazione	14

Art. 3.2.1 - Norme generali.....	14
Capo 3.3 - Tutela delle aree forestali e dei prodotti del sottobosco	15
Art. 3.3.1 - Norme generali.....	15
Art. 3.3.2 Tutela particolare degli esemplari arborei	15
Capo 3.4 - Tutela della fauna	16
Art. 3.4.1 - Norme generali.....	16
Art. 3.4.2 Attività di cattura e controllo faunistico	16
Art. 3.4.3 Interventi ed azioni per la conservazione di specie minacciate	16
Capo 3.5 - Tutela delle acque, delle sorgenti e delle rocce-magazzino	17
Art. 3.5.1 - Norme generali.....	17
Art. 3.5.2 - Manutenzione degli alvei	17
Art. 3.5.3 - Opere di presidio	17
Art. 3.5.4 – Captazioni e immissioni nei corpi idrici e nel suolo.....	18
Capo 3.6 - Gestione del sito della Rete Natura 2000	18
Art. 3.6.1 - Oggetto.....	18
Art. 3.6.2 - Censimento e monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse comunitario	18
TITOLO 4 - DISCIPLINA DELL'ACCESSO E DELLA FRUIZIONE DELL'AREA PROTETTA.....	20
Capo 4.1 – Accessibilità e fruizione.....	20
Art. 4.1.1 - Norme generali sull'accessibilità	20
Art. 4.1.2 - Accessi con mezzi motorizzati.....	20
Art. 4.1.3 - Fruizione dei sentieri all'interno della Riserva	20
Art. 4.1.4 - Modalità di fruizione dei parcheggi e delle aree di sosta	21
Art. 4.1.5 – Accessibilità mediante motocross, fuoristrada e sorvolo.....	21
Art. 4.1.6 - Uso del fuoco	21
Art. 4.1.7 - Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive	22
Capo 4.2 - Servizi e strutture fruibili della Riserva-.....	22
Art. 4.2.1 – Norme generali su servizi e strutture per l'educazione ambientale, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione turistica.....	22
Art. 4.2.2 – Criteri minimi per la gestione e manutenzione del Centro visitatori.....	23
TITOLO 5 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE	24

Art. 5.1.3 - Mantenimento del paesaggio agricolo tradizionale.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 5.1.8 - Realizzazione e tutela di piccoli bacini a finalità plurime...	Errore. Il segnalibro non è definito.
Capo 5.2 - Attività di ricerca scientifica e di monitoraggio	24
Art. 5.2.1 - Norme generali.....	24
Art. 5.2.2 - Raccolta di materiali di storia naturale.....	24
Art. 5.2.3 - Assistenza ai ricercatori	24
Art. 5.2.4 - Produzione e divulgazione dei risultati	24
Capo 5.3 - Attività sportive, ricreative, educative.....	24
Art. 5.3.1 - Norme generali inerenti eventi o manifestazioni ricreative e/o educative	24
Art. 5.3.2 - Richiesta di autorizzazione.....	25
Art. 5.3.3 - Divieto di eventi e manifestazioni in contrasto con le finalità istitutive della Riserva	25
Art. 5.3.4 - Segnaletica e pubblico.....	26
Art. 5.3.5 - Finalità di educazione ambientale	26
Art. 5.3.6 - Danni o comportamenti non corretti	26
Art. 5.3.7 - Obblighi del responsabile.....	26
Capo 5.4 - Attività edilizia	26
Art. 5.4.1 - Norme generali.....	26
Capo 5.5 - Manutenzione, adeguamento e realizzazione delle infrastrutture.....	27
Art. 5.5.1 - Norme generali.....	27
Art. 5.5.2 - Viabilità.....	27
Art. 5.5.3 – Acquedotti	27
Art. 5.5.4 - Elettrodotti ed elettrogeneratori eolici.....	28
Art. 5.5.5 - Telecomunicazioni	28
Capo 5.6 - Compatibilità ambientale delle attività consentite.....	28
Art. 5.6.1 - Finalità e oggetto	28
Art. 5.6.2 - Inquinamento acustico.....	29
Art. 5.6.3 - Inquinamento elettromagnetico.....	29
Art. 5.6.4 - Inquinamento idrico e del suolo	30
Art. 5.6.5 - Inquinamento atmosferico.....	30
Art. 5.6.6 - Inquinamento luminoso.....	30
Art. 5.6.7 - Gestione dei rifiuti.....	31

TITOLO 6 - MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC IT4590004 "BOSCO DELLA FRATTONA "	32
Capo 6.1 – PRESCRIZIONI	32
Prescrizioni di carattere generale	32
Art. 6.1.1 Tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie altre attività	32
Art 6.1.2 Attività venatoria e gestione faunistica	33
Art 6.1.3 Attività agricola e zootecnica	36
Art 6.1.4 Utilizzo dei boschi e gestione forestale	37
Art 6.1.5 Pesca e gestione della fauna ittica	38
Art 6.1.6 Utilizzo delle acque, lentiche, lotiche e di sorgente, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche.	38
Art 6.1.7 Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali, rifiuti, suolo	39
Art 6.1.8 Attività turistico-ricreative, culturali e sportive	40
ALLEGATI	43
Allegato A	43
Allegato B	45
ALLEGATO C	45

RIFERIMENTI ISTITUTIVI ED ATTUATIVI

La Riserva Naturale Orientata Bosco della Frattona (Imola, BO) è stata istituita con deliberazione del Consiglio Regionale n. 299 del 27.03.84, pubblicata in data 15.05.84 sul Bollettino Ufficiale n. 61 della RER.

Il Sito di Importanza Comunitaria (SIC), che si estende sull'intera superficie della Riserva Naturale, è istituito dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 167 del 13.02.2006 e n. 456 del 03.04. 2006 con le quali sono state segnalate al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio le aree meritevoli di essere riconosciute come Siti Natura 2000, ai Sensi delle Direttive comunitarie 79/409 CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat).

In attuazione dell'art.40, comma 6 della L.R. n.24 del 23.12.2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Sti-

rone e del Piacenziano" il Consiglio Provinciale di Rimini con deliberazione n.44 del 09.10.2012 chiede alla Regione Emilia-Romagna di trasferire all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, le competenze in materia di Aree protette e Rete Natura 2000 compreso la gestione della Riserva Naturale orientata del Bosco della Frattona.

La Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di G.R. n.1669 del 05.11.2012 stabilisce i tempi di attuazione del trasferimento di funzioni:

- dal 1° gennaio 2013 per la gestione delle Riserve Naturali;
- dal 1° aprile 2013 per la gestione dei Siti Natura 2000.

Le strutture della Riserva Naturale Orientata Bosco della Frattona sono gestite secondo i contenuti della convenzione tra il Comune di Imola e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, approvata con Delibera del Comitato Esecutivo n. 16 del 18/05/2017.

PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE

La Riserva è attualmente perimetrata come da allegato cartografico del Decreto Regionale n. 299 del 27 marzo 1984.

FINALITÀ E NORME DI ATTUAZIONE E DI TUTELA

Le finalità istitutive della Riserva sono dettagliate al punto 4 del sopraccitato Atto Istitutivo, mentre le norme di attuazione e di tutela della Riserva sono contenute al punto 6 del medesimo atto.

STRUMENTI GESTIONALI, REGOLAMENTARI E PROGRAMMATORI

La L.R. n.6/2005 prevedeva due nuovi strumenti gestionali, regolamentari e programmatori per le Riserve naturali: il "Regolamento della Riserva" e il "Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva".

Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva è stato abrogato dalla L.R. n. 24/11 e sostituito con il Programma triennale di tutela e valorizzazione dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità.

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1.1 - Compiti del Regolamento generale della Riserva naturale

Art. 1.1.1 - Contenuti, efficacia, validità

1. Il Regolamento della Riserva è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nell'atto di istituzione della Riserva.

2. Ai sensi dell'art. 46 della legge regionale del 17 febbraio 2005 n. 6, è compito del Regolamento: disciplinare le attività consentite nel territorio della Riserva naturale e le relative modalità attuative, nonché l'accesso del pubblico, fissare i criteri ed i parametri degli indennizzi, indicare le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica, le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino ambientale del territorio.

3. Per singole materie, il Regolamento rimanda ad appositi provvedimenti di settore, il cui elenco è in allegato al presente Regolamento (Allegato "A").

4. Il Regolamento disciplina le forme di consultazione e di partecipazione alla gestione della Riserva da parte delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni della pesca, del turismo, del commercio e dell'artigianato.

5. Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, il presente Regolamento acquista efficacia. Gli Organi competenti esercitano la sorveglianza territoriale per assicurare il rispetto del presente Regolamento; le violazioni sono sanzionate secondo quanto disposto dalla L.R. 6/2005, come previsto dal presente Regolamento, restando salve, in ogni caso, le disposizioni in materia di danno ambientale di cui all'art. 18 della L.349/86.

Art. 1.1.2 - Rapporti con i regolamenti comunali vigenti

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, hanno piena efficacia anche nel territorio della Riserva le norme regolamentari comunali vigenti.

Capo 1.2 - Norme riguardanti la partecipazione dei cittadini e l'accesso alle informazioni

Art. 1.2.1 – Azioni per favorire la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse

1. E' fatta salva la facoltà di promuovere riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazioni in ordine a fatti, problemi e iniziative che riguardano la tutela degli interessi collettivi in materia ambientale, la conoscenza e il rispetto delle norme e dei divieti disciplinati dall'Atto istitutivo e dal Regolamento, nonché le attività di gestione e valorizzazione previste dal Piano triennale di Tutela e Valorizzazione della Riserva.

Art. 1.2.2. Accesso all'informazione

1. L'Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità - Romagna rende disponibili le informazioni relative alla R.N.O., a chiunque ne faccia richiesta, in base a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

2. Il Comune di Imola mette a disposizione dei cittadini le informazioni della Riserva, sulla base di quanto previsto dal proprio "Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso ai documen-

ti”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 30.06.2010 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dell’11.02.2015.

3. Le informazioni di interesse generale sullo stato dell’ambiente e sulle attività della Riserva sono divulgate al pubblico mediante gli opportuni mezzi di comunicazione, in particolare il sito web ufficiale dell’Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità - Romagna.

4. L’Ente ha comunque facoltà di non divulgare dati e informazioni naturalistiche sensibili, ad esempio riguardanti habitat e specie rari o minacciati, nel caso in cui pubblicizzare tali informazione possa in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, mettere a rischio la conservazione degli habitat o la sopravvivenza delle specie.

Capo 1.3 - Emblema della Riserva naturale

Art. 1.3.1 - Norme generali

1. L’uso del nome e dell’emblema della Riserva è riservato all’Ente gestore; il quale, sentito il Comune e datane opportuna informazione al concessionario, lo può concedere a terzi per qualificare attività, servizi e prodotti locali che presentino requisiti adeguati.

2 - Eventuali, criteri e modalità per la concessione in uso a terzi del nome e dell’emblema della Riserva sono stabiliti, ove occorra, dall’Ente gestore attraverso apposito provvedimento.

3. L’emblema ufficiale della Riserva naturale Bosco della Frattona e le relative specifiche tipografiche sono allegati al presente Regolamento (Allegato “B”).

Capo 1.5 – Sorveglianza e controllo

Art. 1.5.1 – Sorveglianza territoriale

1. Ai sensi dell’art. 44 della L.R. n. 6/05 la sorveglianza del territorio nonché la vigilanza amministrativa della Riserva è compito dell’Ente gestore della stessa.

2. La sorveglianza del territorio è disciplinata dall’art. 55 della L.R. n. 6/05, che prevede che l’Ente Gestore si avvalga di personale proprio con la denominazione di Guardiaparco, avente funzioni di polizia amministrativa locale come definite dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) ricomprendenti l’accertamento delle violazioni e la contestazione delle stesse; inoltre, le funzioni di sorveglianza territoriale sono esercitate anche tramite le strutture della Polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale e a seguito di convenzione, le Guardie ecologiche volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza.

Capo 1.6 – Divieti

Art. 1.6.1 - Norme generali

1. Le attività vietate nell’Ambito della Riserva sono elencate prioritariamente nell’Atto Istitutivo e nel presente Regolamento, nonché nelle disposizioni di legge o regolamentari vigenti. L’inottemperanza a

tali divieti comporta, la specifica sanzione riportata al capo 1.7 ‘Sanzioni’. L’elenco di divieti e sanzioni è riportato nella tabella in calce al Regolamento (Allegato “C”).

Capo 1.7 – Sanzioni

Art. 1.7.1 - Norme generali

1. Ai sensi dell’art. 60 della L. R. n. 6/ 2005, ferme restando le sanzioni previste per chi non rispetti le leggi vigenti in materia ambientale, a chiunque violi le disposizioni contenute:

- nel presente Regolamento;
- nell’Atto Istitutivo della Riserva,
- nelle varie altre normative vigenti nel territorio della Riserva,
- nelle misure specifiche di conservazione del SIC IT4050004 “Bosco della Frattona”, inserite nel presente Regolamento al Titolo 6.

viene applicata una sanzione pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 2.500,00; nei casi di particolare tenuità la sanzione va da Euro 25,00 a Euro 250,00.

2. Per alcune specifiche fattispecie, l’entità delle sanzioni pecuniarie è determinata dall’Art. 60 – comma 2- della L.R. n. 6/2005, modificata e integrata dall’art. 35 – comma 2 della L.R. n. 4/2007.

3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all’ordine di riduzione in pristino, entro un congruo termine, l’Ente gestore procede all’esecuzione in danno degli obbligati.

4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.

Art. 1.7.2 - Criteri e parametri per la fissazione dell’entità delle sanzioni

1. La tipologia e l’entità delle sanzioni sarà definita in base alla gravità dell’infrazione, i criteri e i parametri da utilizzare per valutare la gravità dell’infrazione e fissare l’entità delle sanzioni sono i seguenti (non in ordine di importanza):

- a) Tipo dei beni danneggiati: sono considerate più gravi le violazioni commesse ai danni dell’equilibrio idrogeologico, della qualità delle acque, dell’assetto naturale delle principali formazioni geologiche (in particolare dei complessi carsici), dell’equilibrio e della qualità dei suoli, della flora spontanea protetta ai sensi delle L. R. n. 2/77 e della lista specifica allegata, della fauna invertebrata e vertebrata.
- b) Entità del danno: per i fattori abiotici si considerano l’estensione di suolo interessato e/o sistema idrico coinvolto, per i fattori biotici si considerano il numero di individui danneggiati o uccisi ed i loro connotati biologici (più gravi i casi di specie vegetali estirpate dalle radici e/o in fase di fioritura, oppure di individui animali femmine in fase riproduttiva o di parto, di individui cuccioli o giovani, o di distruzione di nidi con uova, tane, ecc.).
- c) Durata e reversibilità del danno: si considera per quanto tempo si è protratta la violazione, e se essa ha comportato un danno e un squilibrio più o meno facilmente reversibile con processi naturali.

- d) Processi indiretti innescati dal danno: si considerano le eventuali conseguenze negative di vario tipo che l'azione può innescare a breve, medio e lungo termine negli equilibri ambientali o comunque nelle situazioni naturali dei vari componenti dell'ambiente.
- e) Recidività: si considerano più gravi i casi in cui l'autore della violazione ha già commesso altre trasgressioni riguardanti il territorio della Riserva.
- f) Intenzionalità e consapevolezza: si considerano più gravi le violazioni volontarie e/o commesse a conoscenza della esistenza della Riserva Naturale e delle norme che la regolano.

Art. 1.7.3 - Norme varie

1. Ai soggetti titolari dei compiti sanzionatori previsti dalla L.R. n. 6/2005 compete l'irrogazione delle sanzioni e la relativa definizione dei criteri di applicazione.

2. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della L. R. n. 21/84, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L. n. 689/81 e della L. R. n. 2/77 (art. 15).

3. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente gestore dell'area protetta.

4. Divieti, sanzioni e relativo ambito di applicazione sono elencati nella tabella di cui all'Allegato "C" del presente Regolamento.

TITOLO 2 - STRUMENTI DI CONTROLLO

Capo 2.1 - Conformità agli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva

Art. 2.1.1 - Parere di conformità

1. I Piani, ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme del provvedimento Istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 48 della L.R. 6/2005.

2. Al fine di assicurare la semplificazione delle procedure, la formulazione del parere di conformità si coordina, ove possibile, con la procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) o di valutazione di incidenza relativa allo stesso Piano, Regolamento o Programma.

3. Il Parere di conformità è richiesto dall'Ente competente l'approvazione del Piano, Regolamento o Programma. L'Ente gestore si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere interrotto una sola volta con la richiesta di documentazione integrativa. Trascorso detto termine, il Parere s'intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti gli interventi per i quali è previsto il rilascio del Nulla Osta di cui all'art.49 della L.R. n. 6/2005. Nel caso di piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.

4. Il Parere di Conformità può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione del piano, regolamento o programma.

Art. 2.1.2 - Nulla-osta

1. I progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva sono sottoposti al rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente gestore, che ne verifica la conformità alle norme del provvedimento Istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 49 della L.R. 6/2005 e dell'art. 13 della L. n. 349/1991.

2. Al fine di assicurare la semplificazione delle procedure, la formulazione del nulla osta si coordina, ove possibile, con la procedura di valutazione di impatto ambientale, qualora prevista, o con la valutazione di incidenza relative allo stesso intervento.

3. Il procedimento per il rilascio o diniego del nulla-osta si conclude entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere interrotto una sola volta per ulteriori trenta giorni qualora l'Ente gestore richieda documentazione integrativa. Trascorso inutilmente detto termine procedimentale, il nulla-osta s'intende rilasciato.

4. Il Nulla-osta può contenere prescrizioni ed indicazioni vincolanti l'approvazione dell'intervento, impianto, opera e attività.

5. L'Ente gestore, qualora ne ravvisi la necessità, potrà definire, con apposito provvedimento, la documentazione che andrà presentata contestualmente alla richiesta per il rilascio del nulla-osta e del parere di conformità

6. Nell'ambito del medesimo provvedimento, l'Ente gestore potrà precisare ulteriormente la fattispecie degli interventi per i quali è necessario o non è richiesto il rilascio di Nulla-osta.

7. Previa intesa con il Comune interessato, il nulla osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica.

Art. 2.1.3 – Autorizzazione

Per lo svolgimento delle attività di seguito elencate occorre apposita autorizzazione (nulla-osta), che può indicare specifiche modalità e limitazioni per l'esercizio dell'attività richiesta, nonché la durata dell'autorizzazione stessa.

Elenco delle autorizzazioni del cui rilascio è competente l'Ente gestore:

ARTICOLI DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONE
Art. 3.2.3 - 2	Raccolta di frutti o semi per riproduzione di piante
Art. 4.1.2 - 3	Accesso con mezzi motorizzati, per ricerca scientifica, studio, manutenzione o per accesso ai disabili.
Art. 4.1.3 - 5	Personale terzo addetto all'accompagnamento di singoli o gruppi sui sentieri della Riserva
Art. 4.1.5 - 4	Sorvolo a bassa quota
Art. 4.1.7 - 2	Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive a scopo commerciale, pubblicitario, editoriale, ecc.
Art. 4.1.7 - 4	Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive della fauna in fasi fenologiche sensibili per eccezionali motivazioni di carattere scientifico e/o informativo
Art. 4.2.2 - 3	Personale terzo addetto a visite di singoli o gruppi per programmi di carattere educativo- didattico
Art. 5.2.1	Ricerche, monitoraggi e studi di carattere scientifico condotti da terzi
Art. 5.1.2 - 1	Raccolta materiali naturalistici, quali: materiali geologici, esemplari di flora e fauna, reperti osteologici o archeologici
Art. 5.2.1 - 1	Manifestazioni ricreative, educative, ecc.... organizzate da terzi
Art. 5.4.2 - 1	Manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità
Art. 5.4.3 - 1	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di captazione e trasporto dell'acqua

Capo 2.2 – Incidenza sul SIC IT4050004 “Bosco della Frattona”

Art. 2.2.1 - Valutazione d'incidenza

1. Tutti i Piani, sia generali che di settore, ivi comprese le loro varianti, tutti i Progetti con le loro varianti, nonché tutti gli Interventi che riguardino aree al cui interno ricada interamente o parzialmente il

Sito di Importanza Comunitaria IT4050004 “Bosco della Frattona”, sono soggetti alla Valutazione di incidenza, sulla base della procedura individuata dalla L.R. n. 7/2004 e dalla Deliberazione C.R. dell’Emilia-Romagna n.1191/07, secondo quanto previsto dall’art. 6 della Direttiva 43/92/CEE.

2. Sono altresì soggetti a Valutazione di Incidenza quei piani, progetti ed interventi che pur interessando aree immediatamente esterne al Sito di Importanza Comunitaria IT4050004 “Bosco della Frattona”, possono determinare incidenze negative significative sugli habitat o sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei siti ad essa limitrofi.

3. Come previsto dalla Deliberazione C.R. dell’Emilia-Romagna n. 1191/07, sono esclusi dalla procedura di incidenza:

- i piani di gestione dei siti stessi,
- i progetti e gli interventi attuativi dei piani di gestione,
- gli interventi indicati nella Tabella E della Deliberazione, in quanto, in base alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, alla loro modesta entità o alla loro ubicazione in aree già antropizzate, non si ritiene che tali interventi indicati incidano in maniera negativa e significativa sui siti della Rete Natura 2000, salvo non sia disposto diversamente dalle misure specifiche di conservazione o dai piani di gestione dei siti,
- i progetti e gli interventi individuati dal piano di gestione del sito come privi d’incidenza negativa significativa sull’integrità/conservazione del sito e dei relativi habitat o specie.

Art. 2.2.2 – Iter procedurale per la valutazione di incidenza

1. Ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 6 e 7 della L.R. n. 7/04, l’autorità competente alla valutazione d’incidenza di un piano nei confronti di un sito della Rete Natura 2000, è lo stesso soggetto pubblico cui compete l’approvazione del piano di gestione.

2. Il soggetto competente per la valutazione di incidenza sul SIC IT400004 “Bosco della Frattona” è individuato nell’Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità - Romagna.

3. Per ogni aspetto procedurale, ambito di applicazione e criterio per l’effettuazione della valutazione di incidenza, si rimanda all’Allegato B della D.C.R. dell’Emilia-Romagna n. 1191/07, che disciplina in dettaglio la materia.

TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TUTELA

Capo 3.1 - Difesa del suolo, tutela dei geositi e delle emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche

Art. 3.1.1 - Norme generali

1. Sulla base di quanto disposto dall'Atto Istitutivo della Riserva, nel perimetro della Riserva stessa è vietato aprire e coltivare cave, effettuare attività di sbancamento e movimento di terra, aprire e mantenere discariche.

2. Per quanto attiene alle norme inerenti la difesa del suolo, tutela dei geositi (n. 129 "Ripa del Rio Correcchio") e delle emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche, premesso che, nel perimetro della Riserva, è vietata la raccolta e l'asportazione di minerali, rocce e fossili vale, in detta area, quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Capo 3.2 - Tutela della flora e della vegetazione

Art. 3.2.1 - Norme generali

1. Nel perimetro della Riserva sono di norma vietati:

- il danneggiamento e la distruzione di vegetali di ogni specie e tipo, l'abbattimento e comunque il danneggiamento degli alberi, fatti salvi gli eventuali interventi tecnici finalizzati a garantire le condizioni di equilibrio;
- la raccolta, di qualsiasi specie e prodotto, incluso muschio e terriccio;
- l'introduzione di qualsiasi specie vegetale che sia in contrasto con gli equilibri biologici fatte salve le decisioni prese in proposito da parte degli organi di gestione e comunque con l'apporto di esperti;
- esercitare il pascolo (di capre, ovini, bovini, equini e suini) in qualsiasi forma.

Art. 3.2.2 - Flora particolarmente protetta

1. Fatte salve tutte le misure di tutela per le piante spontanee presenti nella Riserva, nonché le misure di tutela e le specie protette indicate dalla L R n. 2 del 1977, l'Ente gestore individua e aggiorna, attraverso apposito provvedimento, l'elenco delle entità floristiche che, sulla base della loro rarità, status ed importanza nella Riserva naturale, sono da considerare particolarmente protette all'interno del perimetro dell'area protetta e quindi oggetto:

- di monitoraggi periodici finalizzati alla definizione aggiornata dello stato di conservazione e dei fattori di minaccia;
- di eventuali attività mirate di conservazione *in-situ* ed *ex-situ*.

Art. 3.2.3 - Raccolta di piante, frutti, semi per la ricerca scientifica e per attività vivaistica

1. L'Ente gestore può autorizzare la raccolta dell'intera pianta o di sue parti nell'ambito di ricerche scientifiche e di monitoraggi, con le modalità indicate al successivo Capo 5.2.

2. Chiunque intenda raccogliere frutti o semi per la riproduzione di piante appartenente alla flora locale dovrà essere autorizzato dall'Ente gestore in seguito ad apposita richiesta; la domanda di raccolta dovrà indicare le finalità della stessa (utilizzo personale, vendita, ecc.), le specie oggetto della raccolta, la località della raccolta, i quantitativi e i periodi in cui la raccolta si intende svolgere.

Capo 3.3 - Tutela delle aree forestali e dei prodotti del sottobosco

Art. 3.3.1 - Norme generali

1. All'interno della Riserva, l'Ente gestore può realizzare, interventi di manutenzione forestale ordinaria e straordinaria finalizzati al ripristino naturalistico (ad esempio conversioni a fustaia, apertura di chiarie e radure, taglio di conifere o altre essenze alloctone), così come interventi di potenziamento della biodiversità forestale (ad esempio impianto di nuove parcelle forestali realizzate con ecotipi locali, creazione artificiale di necromassa legnosa, creazione di cavità in alberi morti, posizionamento di nidi artificiali, bat-box).

- 2. Nella Riserva, l'Ente gestore può realizzare i seguenti interventi di manutenzione: Potatura degli alberi fino ad un'altezza di 2,5 m da terra, qualora i rami producano impedimento concreto al transito dei mezzi sulla viabilità di confine e lo svolgimento delle normali pratiche agricole nei terreni confinanti; tali operazioni sono valutate preventivamente dai tecnici dell'Ente gestore, che indica modalità e tempi di esecuzione coincidenti con i tempi di quiescenza delle essenze e di minore disturbo per la fauna.
- Taglio di alberi, o loro parti, soggetti a morte naturale o seccagginosi, nel caso in cui sia messa a rischio l'incolumità pubblica o si tratti di interventi puntiformi ritenuti necessari per la tutela del bosco; gli alberi tagliati saranno lasciati al suolo per consentire l'incremento della necromassa legnosa del bosco.
- Interventi volti alla cura, al rinvigorismento, al mantenimento in buono stato vegetativo di siepi, filari alberati o alberi isolati.

Art. 3.3.2 Tutela particolare degli esemplari arborei

1. La Riserva tutela gli esemplari arborei di maggiore dimensione di specie autoctone e valore storico paesaggistico, nonché quelli di maggiore importanza per la fauna selvatica che li utilizza quali siti di riproduzione, alimentazione e rifugio.

2. A tal fine in tutta la Riserva è vietato, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3., il taglio di alberi di grandi dimensioni e aventi valore storico-culturale e/o paesaggistico; parimenti è vietato il taglio degli alberi cavitati, anche se morti in piedi o deperenti, tali da poter ospitare comunità di chirotteri.

3. l'Ente gestore predisporrà, attraverso atti successivi, il censimento e la georeferenziazione degli esemplari da tutelare, e potrà inoltre stabilire, attraverso apposito provvedimento, ulteriori specifiche tecniche in merito a:

- caratteristiche e parametri dimensionali degli alberi oggetto di tutela;
- criteri e parametri di valutazione del valore storico-culturale e paesaggistico degli esemplari arborei;

- condizioni eccezionali di pericolo per l'incolumità pubblica che rendono necessario l'abbattimento, ancorché in presenza di chiroteri.

Capo 3.4 - Tutela della fauna

Art. 3.4.1 - Norme generali

1. In conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela della fauna e di aree protette (Direttiva 79/409/CEE, Direttiva 92/43/CEE, L. n.157/92, L.R. n.8/94, L.R. n. 7/04, L.R. n. 6/05, L.R. n.15/06, etc.), sulla base di quanto disposto dall'Atto Istitutivo della Riserva e dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale, all'interno del perimetro della Riserva stessa sono vietati:

- l'esercizio dell'attività venatoria in qualsiasi forma ed ogni tipo di cattura di animali, la raccolta e distruzione delle uova, pulli e nidi, la distruzione o il danneggiamento di tane, fatti salvi gli eventuali interventi tecnici finalizzati a garantire le condizioni di equilibrio, realizzati direttamente dall'Ente gestore o per conto di esso;
- il disturbo della fauna;
- l'introduzione di qualsiasi specie animale, fatti salvi eventuali interventi realizzati direttamente dall'Ente gestore o per conto di esso;
- la cattura della fauna selvatica, fatti salvi eventuali interventi di ricerca svolti direttamente dall'Ente gestore o previa autorizzazione dell'Ente stesso;
- l'esercizio della pesca in qualsiasi forma;
- il taglio di alberi ospitanti nidi di uccelli rapaci o ospitanti colonie di chiroteri;
- la raccolta di materiali naturalistici (Insetti, Anfibi e loro uova o larve, Rettili e loro uova ecc.), fatti salvi eventuali interventi di ricerca svolti direttamente dall'Ente gestore o previa autorizzazione dell'Ente stesso.

Art. 3.4.2 Attività di cattura e controllo faunistico

1. All'interno della Riserva sono consentite attività di controllo della fauna solo nel caso questa raggiunga densità non compatibili con gli equilibri naturali, secondo piani redatti e approvati dall'Ente gestore, previo parere favorevole dell'ISPRA, laddove necessario ai sensi delle norme vigenti.

2. In caso di presenza di cani o gatti randagi, dovranno essere realizzati interventi di cattura.

Art. 3.4.3 Interventi ed azioni per la conservazione di specie minacciate

1. All'interno della Riserva, su iniziativa dell'Ente gestore, è possibile realizzare interventi ed azioni volti alla tutela, protezione e conservazione di specie animali rare, minacciate e/o tutelate da normativa regionale, nazionale o comunitaria, quali ad esempio:

- la realizzazione di pozze o piccoli invasi per la tutela di anfibi, invertebrati e chiroteri,
- attività di *captive breeding* per popolazioni minacciate,
- installazione di nidi artificiali e bat box per uccelli e chiroteri,
- realizzazione di sottopassi stradali per la fauna minore,

- interventi di tutela delle popolazioni di chiroteri all'interno di cavità ipogee o in edifici.
2. In base al progresso delle conoscenze scientifiche, l'Ente gestore, mediante apposito provvedimento, definisce l'elenco delle specie faunistiche di particolare interesse conservazionistico per cui questi interventi sono possibili ed opportuni.

Capo 3.5 - Tutela delle acque, delle sorgenti e delle rocce-magazzino

Art. 3.5.1 - Norme generali

1. Ai fini della tutela delle acque e della loro qualità, l'Ente gestore può disporre, attraverso specifici provvedimenti:

- ulteriori requisiti di qualità minimi richiesti per gli scarichi antropici, oltre a quelli di legge;
- speciali modalità di intervento nei contesti ambientali caratterizzati da invasi o da acque correnti;
- particolari modalità di controllo e manutenzione degli specchi d'acqua.

Art. 3.5.2 - Manutenzione degli alvei

1. Il recupero e la salvaguardia delle caratteristiche naturali idrauliche ed ambientali degli alvei dei corpi idrici debbono essere assicurati con opportuni interventi di manutenzione. A tale riguardo dovranno essere prese a riferimento le norme del "Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del fiume Reno e dei torrenti Idice, Santerno e Sillaro approvato dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con delibera di Giunta 567 del 7 aprile 2003;

2. Gli interventi che possono essere previsti sono:

- mantenimento e ripristino delle sezioni idrauliche, da attuare in via prioritaria mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
- rimozione dei materiali di trasporto ingombranti e dei rifiuti solidi,
- taglio di alberature in alveo di magra che costituiscano pericolo per le portate di piena,
- manutenzione e difesa dei manufatti da fenomeni di erosione, scalzamento, ecc., da attuare in via prioritaria mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
- rinaturalizzazione a protezione delle sponde.

Art. 3.5.3 - Opere di presidio

1. Le opere di presidio del sistema idraulico, quali difese spondali, briglie, arginature, ecc., devono essere realizzate in modo da garantirne il miglior inserimento nel contesto naturale e ambientale.

2. Tanto nelle manutenzioni quanto nelle nuove costruzioni, devono essere impiegate appropriate tecniche di ingegneria naturalistica e di rinaturazione, nonché accorgimenti finalizzati alla tutela delle comunità biotiche presenti.

3. In particolare, ogni opera ed attività che riguarda il sistema idraulico, deve prevedere gli opportuni accorgimenti (per esempio rampe di risalita per la fauna ittica) per il mantenimento della continuità biologica del corpo idrico tra monte e valle l'intervento od opera.

Art. 3.5.4 – Captazioni e immissioni nei corpi idrici e nel suolo

1. Nell'ambito del rilascio del nulla-osta per interventi di manutenzione straordinaria di edifici ed immobili in genere, l'Ente gestore richiede il raggiungimento degli standard massimi di trattamento degli scarichi nei corpi idrici e nel suolo previsti dalla normativa vigente.

2. Per le captazioni esistenti sono consentiti tutti gli interventi idonei a migliorarne la qualità ambientale, a favorire il risparmio idrico ed energetico, ottenere migliori equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici.

Capo 3.6 - Gestione del sito della Rete Natura 2000

Art. 3.6.1 - Oggetto

1. Il SIC IT4050004 “Bosco della Frattona” è stato individuato con Deliberazione di G.R. n. 2042 del 21.11.2000, atto in cui la Regione Emilia-Romagna si esprime una prima volta in merito all'elenco di SIC proposti (pSIC) dal Ministero dell'Ambiente a seguito del progetto Bioitaly (cfr.D.M. del 3.4.2000). Questo atto regionale è stato poi recepito in maniera definitiva con la Decisione della Commissione UE n. 2004/798/CE. Successivamente il sito è stato definitivamente designato SIC attraverso il Decreto Ministeriale “Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE”, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 2.8.10, nonché tramite la Decisione con la quale la Commissione Europea in data 10.1.11 ha approvato l'Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, all'interno della quale ricadono tutti i SIC della regione Emilia- Romagna.

Il SIC Bosco della Frattona, si sviluppa con una superficie di 392 ha sulle prime pendici collinari tra Imola, a nord-est, e Dozza, a nord-ovest, a quote comprese tra 60 e 170 m, in un settore di affioramento di sabbie gialle originatosi circa un milione di anni fa in seguito a deposizione marina. Il SIC comprende al suo interno la Riserva Naturale Regionale del Bosco della Frattona, istituita con D.P.G.R. n. 299 del 27/3/1984 e gestita dal Comune di Imola, nonché il Parco Tozzoni. La Riserva, che occupa circa 19 ettari dei 392 ettari complessivamente appartenenti al SIC, si sviluppa quasi per intero sulla destra orografica del rio Correcchio con prevalente esposizione nord e racchiude al suo interno un interessante esempio di bosco mesofilo pedecollinare.

L'Ente gestore quindi opererà la gestione della Riserva naturale in parallelo a quella del sito Natura 2000.

Art. 3.6.2 - Censimento e monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse comunitario

1. Compito fra i prioritari dell'Ente gestore è quello di operare un censimento delle risorse di interesse comunitario presenti all'interno del sito e di monitorare in maniera costante il loro status di conservazione, i rapporti funzionali ed ecologici tra le diverse componenti, i fattori di minaccia su habitat e specie di interesse comunitario, l'effetto delle azioni di conservazione realizzate su habitat e specie di interesse comunitario.

2. Compito dei censimenti è quello di verificare periodicamente la presenza di nuove specie di interesse comunitario; compito dei monitoraggi è quello di verificare nel tempo il loro stato di conservazione mediante parametri e indicatori opportunamente scelti.

Art. 3.6.3 - Salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse comunitario

1. Per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e seminaturali (di cui all'allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE) e delle specie (di cui all'allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE e dell'allegato I della direttiva Uccelli 79/409/CEE) presenti nel territorio del SIC (coincidente con la Riserva), l'Ente gestore della Riserva:

- applica in via cautelativa le misure generali di conservazione e prevenzione degli impatti previste da direttive nazionali e regionali;
- individua e applica misure specifiche di conservazione e prevenzione degli impatti (Norme regolamentari);
- attua azioni mirate di conservazione.

2. Per la centralità che assumono gli habitat e le specie di interesse comunitario nel valore complessivo della Riserva naturale, il Programma triennale di Tutela e Valorizzazione assume in maniera cogente anche funzione di Piano di gestione del sito NATURA 2000, contenendo al suo interno specifiche azioni mirate di conservazione su scala temporale. Qualora il progresso delle conoscenze scientifiche rispetto alle problematiche di gestione degli habitat e delle specie di interesse comunitario esistenti nel sito renda l'intervallo operativo del PTTV insufficiente per l'articolazione di una corretta gestione del sito stesso, può essere comunque prevista la realizzazione di uno specifico Piano di Gestione del SIC IT4050004 "Bosco della Frattona" articolato con interventi e azioni a scala temporale più ampia.

TITOLO 4 - DISCIPLINA DELL'ACCESSO E DELLA FRUIZIONE DELL'AREA PROTETTA

Capo 4.1 – Accessibilità e fruizione

Art. 4.1.1 - Norme generali sull'accessibilità

1. Il pubblico ha libero accesso alla Riserva naturale orientata del Bosco della Frattona, nel rispetto delle Norme definite nell'Atto istitutivo e nel presente Regolamento, con le limitazioni ivi previste, nello spirito di un corretto, civile, educato rapporto con l'ambiente naturale, culturale, storico.
2. In conformità con quanto previsto nell'Atto istitutivo non è consentito l'accesso alla Riserva con mezzi meccanici e con animali, se non da parte dell'Ente gestore o di soggetti che operano per conto dello stesso e per motivi di servizio o eventuali interventi gestionali.
3. L'accesso pedonale è consentito solo sui percorsi segnalati tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00. Non è consentito abbandonare i sentieri e vagare nella riserva, se non per specifici motivi di studio e ricerca (cfr. Capo 5.3 - Attività di ricerca scientifica e di monitoraggio, del presente Regolamento).

Art. 4.1.2 - Accessi con mezzi motorizzati

1. Come disposto nell'Atto istitutivo della Riserva e dal Art. 4.1.1, comma 2 l'accesso alla Riserva con mezzi motorizzati è vietato; in caso di particolari esigenze connesse alla gestione complessiva del territorio, tali accessi possono essere autorizzati dall'Ente gestore.
2. A cura dell'Ente gestore, alcuni percorsi potranno essere chiusi con sistemi a sbarra o a catena che permettano il passaggio dei pedoni.
3. L'Ente gestore può rilasciare autorizzazioni al transito, in deroga ai commi precedenti, sulla base di richieste motivate, per manutenzione, per consentire l'accesso ai disabili o per fondate esigenze di ricerca scientifica e di studio, consentite ai sensi dell'art. 5.2.1.

Art. 4.1.3 - Fruizione dei sentieri all'interno della Riserva

1. Definizione: *“È definito “SENTIERO” un percorso ad esclusivo o prevalente uso pedonale, a fondo naturale, formatosi per effetto del passaggio di pedoni o di animali (art. 3 - comma 1 - punto 48, modificato, del D.L. 30 aprile 1992 n. 285); la larghezza è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia (larghezza, in genere, inferiore a 1,2 m); il sentiero può essere parzialmente o totalmente inghiaiato e/o attrezzato con piccole opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato; il sentiero può, altresì, essere segnalato all'imbocco e ai bivi, numerato e segnato con segnavia, cartografato sulla C.T.R. o su specifiche carte tematiche, non costituendo ciò, in toto o in parte, caratteristica necessaria al suo riconoscimento oggettivo sul territorio e nelle rappresentazioni cartografiche.”*
2. Lungo tutti i singoli percorsi valgono i divieti previsti dall'Atto istitutivo della Riserva e dal presente Regolamento con le condizioni successivamente specificate.
3. Il divieto di uscire dai sentieri non si applica al personale dell'Ente gestore o a soggetti da questo incaricati per la gestione della Riserva, al personale del Comune di Imola addetto alla Riserva (per attività di servizio) o a soggetti da questo incaricati per la gestione della Riserva, al personale addetto alla vigilanza (anche Guardie Ecologiche Volontarie), né al personale impegnato in attività di protezione civile e di soccorso.

4. L'Ente gestore definisce, attraverso apposito provvedimento, la "Carta dei percorsi della Riserva"; quest'ultima, sulla base della rete di collegamenti attivi (strade provinciali, comunali, interpoderali e vicinali) identifica e riporta cartograficamente i sentieri utili all'accessibilità pedonale, la Carta specifica inoltre gli eventuali tratti di percorsi da ripristinare, poiché danneggiati o non più praticabili, o quei tratti sui quali sono necessari interventi di manutenzione.

5. In caso di sopraggiunto danneggiamento della rete sentieristica, per motivi di tutela della stessa e/o di incolumità pubblica, è facoltà dell'Ente gestore, attraverso appositi provvedimenti, vietare l'accesso in parte o in tutti i suddetti percorsi. Di tali divieti sarà data informazione mediante apposita segnaletica.

6. Sulla base di esigenze della flora o della fauna o per problemi di sicurezza, l'Ente gestore potrà decidere ed imporre, attraverso appositi provvedimenti, limitazioni temporanee alla fruizione di talune aree. Di tali divieti sarà data informazione mediante apposita segnaletica.

7. La manutenzione dei sentieri viene svolta dall'Ente gestore direttamente o tramite terzi, sulla base di specifiche convenzioni.

8. È vietato danneggiare, manomettere e/o asportare la segnaletica, le tabelle, le bacheche e ogni altra indicazione apposta dalla Riserva e dall'Ente gestore.

Art. 4.1.4 - Modalità di fruizione dei parcheggi e delle aree di sosta

1. La sosta delle auto dei visitatori della Riserva deve avvenire nelle "aree di sosta" e negli spazi adibiti a parcheggio, segnalati con apposite indicazioni.

2. È vietato l'uso improprio dei parcheggi, nonché ogni azione che arrechi danneggiamento alle pavimentazioni, alle eventuali attrezzature di arredo ed alla segnaletica verticale ed orizzontale.

Art. 4.1.5 – Accessibilità mediante motocross, fuoristrada e sorvolo.

1. È vietato su tutto il territorio della Riserva l'esercizio del motocross e del fuoristrada tranne, per quest'ultimo, nel caso vi sia necessità di compiere operazioni di soccorso o per motivi di servizio pubblico.

2. È vietato il sorvolo a bassa quota (inferiore a 2.000 m) e l'atterraggio, sul territorio della Riserva, di velivoli, cioè di tutti gli aeromobili più pesanti dell'aria, (esemplificativamente: aerei da turismo, elicotteri, velivoli ultraleggeri e deltaplani a motore), tranne che per le seguenti operazioni:

- attività di interesse dell'Ente gestore quali ricerca scientifica, gestione faunistica, trasporto materiali, esecuzione lavori, esecuzione di rilevamenti ed osservazioni, riprese fotografiche, cinematografiche, aereofotogrammetriche, televisive;
- trasporti o esigenze connesse con operazioni di protezione civile o soccorso medico o per motivi di servizio pubblico, quali ad esempio manutenzione di infrastrutture e reti territoriali.

3. È espressamente vietato ogni altro tipo di attività da diporto o amatoriale o sportiva, in particolare il trasporto di persone a scopo ludico-sportivo, i voli pubblicitari o lo spargimento di sostanze.

4. Per tutte le attività per cui è consentito il sorvolo a bassa quota va fatta esplicita richiesta di autorizzazione all'Ente gestore che valuterà, di caso in caso, quale documentazione dovrà essere allegata alla richiesta.

Art. 4.1.6 - Uso del fuoco

1. È vietato accendere fuochi all'interno della Riserva.

Art. 4.1.7 - Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Le attività di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva, realizzate *una tantum*, con qualsiasi mezzo eseguite, sono libere e gratuite in tutto il territorio della Riserva quando rientrano nei seguenti casi:

- attività a titolo personale e dilettantistico,
- attività di esercizio del diritto di cronaca,
- attività con finalità didattiche ed educative,
- attività con finalità di ricerca scientifica.

Le predette attività, qualora svolte ciclicamente e/o per periodi prolungati, devono essere comunicate preventivamente all'ente gestore ed al concessionario.

2. Le attività di ripresa eseguite per scopi commerciali, pubblicitari o editoriali, o che non rientrano nei casi di cui al precedente comma 1, fatte salve quelle realizzate dall'Ente gestore o per suo conto, di cui comunque deve essere data preventiva informazione all'Ente gestore, devono essere previamente autorizzate dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità.

3. L'Ente gestore si riserva di stabilire con apposito provvedimento, i casi, le limitazioni, le modalità ed ogni altra condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 2, compresi eventuali corrispettivi a carico del richiedente e/o concessione non onerosa dei diritti d'uso del materiale multimediale prodotto dal richiedente.

4. È in ogni caso vietata l'effettuazione di ogni tipo di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva riguardante popolazioni faunistiche durante specifiche fasi fenologiche sensibili, qualora le attività di ripresa stesse possano essere fonte di disturbo non tollerabile per le medesime popolazioni. In particolare sono vietate le riprese dell'avifauna in nidificazione (in particolare, le specie di interesse comunitario e tutti i rapaci diurni e notturni). L'Ente gestore può consentire, in via del tutto eccezionale, lo svolgimento di riprese, nei casi sopra richiamati, qualora ricorrano importanti e documentate condizioni di carattere scientifico e/o informativo.

Capo 4.2 - Servizi e strutture fruibili della Riserva-

Art. 4.2.1 – Norme generali su servizi e strutture per l'educazione ambientale, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione turistica

1. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna svolge anche servizi nel campo dell'educazione ambientale, della promozione culturale, dello sviluppo e della valorizzazione turistica garantendo la sostenibilità ambientale delle attività e tenendo a riferimento le seguenti finalità:

- corretta gestione della Riserva naturale;
- incremento e conservazione della biodiversità;
- promozione di una fruizione consapevole dei beni naturali ambientali e paesaggistici;
- sviluppo complessivo della Riserva e del territorio.

2. Con la convenzione stipulata fra Comune di e Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna sono delegate al Comune di Imola specifiche funzioni gestionali. Sono affidati in gestione all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna i terreni di proprietà pubblica corrispondenti all'area destinata, come da atto istitutivo, a Riserva Naturale Orientata (circa 19 ettari) e le attività del Centro Visitatori posto all'interno del Centro di Educazione alla Sostenibilità del Circondario Imolese, di proprietà del Comune di Imola, destinato alla promozione, valorizzazione e conoscenza della Riserva stessa, , affinché l'Ente stesso possa garantire il miglior conseguimento di tali destinazioni:

3. L'Ente gestore della Riserva può delegare la promozione e la realizzazione di iniziative di educazione ambientale (di propria competenza) e le attività di sviluppo dell'area protetta, promozione culturale e sviluppo turistico, in convenzione, al Comune di Imola o ad altro soggetto competente.

4. Le attività che possono essere affidate dall'Ente gestore ai sensi dell'art. 1 della Convenzione stipulata con il Comune di Imola sono:

- visite guidate all'interno della Riserva;
- la gestione del centro Visitatori (polo didattico del Ceas Pietro Zangheri "scuola parchi Romagna") per fruizione didattico culturale e per attività di studio e ricerca;
- conservazione della Riserva;
- sorveglianza e manutenzione ordinaria.

Art. 4.2.2 – Criteri minimi per la gestione e manutenzione del Centro visitatori

1. Il Centro visitatori sono accessibili al pubblico, ai singoli o ai gruppi, per le attività sotto elencate:

- visite guidate o in autonomia;
- manifestazioni culturali;
- conferenze;
- riunioni pubbliche;
- seminari, corsi, ecc.
- attività didattiche specifiche rivolte a gruppi organizzati, incluso classi scolastiche;
- visione di audiovisivi rivolti a singoli o gruppi di visitatori generici della Riserva organizzate e condotte da personale individuato dal Comune di Imola o da persone autorizzate dall'Ente gestore.

2. L'accesso al Centro visite di singoli o gruppi di visitatori è libero durante gli orari di apertura della struttura. Dovrà essere sempre presente personale in grado di svolgere funzione di controllo e sorveglianza, in presenza di visitatori.

3. Nel caso in cui la visita di singoli o gruppi rientri in un programma predisposto di carattere educativo e didattico, l'accesso è consentito unicamente sotto la guida e controllo di personale individuato dal comune di Imola

TITOLO 5 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Capo 5.1 - Attività di ricerca scientifica e di monitoraggio

Art. 5.1.1 - Norme generali

1. Ricerche e monitoraggi di carattere scientifico e tecnico da parte di Istituti universitari o di altri Enti culturali, studiosi indipendenti, studenti, amatori, potranno essere condotte nell'ambito della Riserva Naturale Orientata solo se opportunamente autorizzate dall'Ente gestore.
2. L'autorizzazione potrà essere concessa ai richiedenti dall'Ente gestore, in seguito alla presentazione di un dettagliato programma di ricerca, e successivamente comunicata al Comune di Imola.

Art. 5.1.2 - Raccolta di materiali di storia naturale

1. L'Ente gestore può autorizzare la raccolta di materiali naturalistici, nell'ambito di ricerche scientifiche, attività didattiche, studi e monitoraggi, di cui dovrà essere presentato specifico programma di ricerca.
2. Su tutto il territorio della Riserva il prelievo di materiali geologici, di esemplari di flora e fauna o di reperti osteologici o archeologici, è altrimenti vietato.

Art. 5.1.3 - Assistenza ai ricercatori

1. In attuazione delle ricerche autorizzate, l'Ente gestore ed eventualmente gli Enti che con esso collaborano per il funzionamento dell'area protetta, potranno offrire la propria assistenza compatibilmente con i mezzi disponibili (ricoveri, mezzi di trasporto, strumenti, personale ecc.).

Art. 5.1.4 - Produzione e divulgazione dei risultati

1. Copia dei dati, delle relazioni e degli elaborati inerenti le indagini compiute dovrà essere inviata all'Ente gestore. Nelle pubblicazioni dovrà essere sempre citata l'area protetta come "Riserva Naturale Orientata Bosco della Frattona" e la collaborazione della riserva stessa nello svolgimento delle indagini.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento le associazioni che svolgono attività esplorativa nelle aree e nelle cavità naturali della Riserva dovranno trasmettere all'Ente gestore copia degli studi, dei rilevamenti e delle pubblicazioni nelle quali compaiono gli esiti delle ricerche effettuate.

Capo 5.2 - Attività sportive, ricreative, educative

Art. 5.2.1 - Norme generali inerenti eventi o manifestazioni ricreative e/o educative

1. All'interno della Riserva lo svolgimento di eventi o manifestazioni ricreative e/o educative (si intende con ciò lo svolgimento di un evento, organizzato da un soggetto responsabile, durante il quale più persone, specificatamente convenute a tale scopo, svolgono una o più attività ricreative e/o educativa) deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente gestore. Le attività svolte dal Comune di Imola nell'ambito delle attività a questo delegate, si intendono comunque consentite.
2. All'interno della Riserva non è consentito lo svolgimento di eventi o manifestazioni sportive. 3. Il numero massimo di partecipanti ammessi per ogni iniziativa non dovrà comunque superare le 50 (cinquanta) persone (adulti e/o bambini); inoltre, data la ridotta estensione del territorio della Riserva e al fine di limitare il disturbo alla fauna e alla flora presente, per manifestazioni che coinvolgono numero-

si partecipanti i sentieri dovranno essere percorsi in gruppi, adeguatamente distanziati, non superiori alle 25 (venticinque) persone per volta; sarà cura del soggetto organizzatore controllare che sia rispettato quanto previsto nel presente Regolamento.

5. Non sono oggetto delle presenti norme:

- le attività sportive spontanee individuali o di gruppo, che non comportino una organizzazione predefinita e l'individuazione di un soggetto responsabile, per le quali valgono le norme generali derivanti dall'Atto Istitutivo, dal presente Regolamento della Riserva e le normative statali, regionali e comunali in materia di viabilità, foreste, polizia urbana e rurale etc.

Art. 5.2.2 - Richiesta di autorizzazione

1. Sulla base di quanto previsto dal precedente Art. 5.3.1, il soggetto organizzatore dell'evento o manifestazioni ricreativa e/o educativa deve presentare apposita richiesta di autorizzazione all'Ente gestore almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'attività, specificando: data, orario e attività previste, luoghi e percorsi interessati, numero di partecipanti previsto, eventuali necessità di allestimento di strutture temporanee, le possibilità di parcheggio ed eventuali implicazioni logistiche correlate; inoltre, nel caso di circuiti da percorrere a piedi, o con altri mezzi consentiti (quali carrozzine per disabili), dovrà essere precisato l'esatto percorso seguito individuandolo su idonea cartografia in scala adeguata all'ampiezza del percorso.

2. In relazione ai principi generali ed alle finalità della Riserva, l'Ente gestore potrà prescrivere, in sede di autorizzazione, modifiche ai percorsi, alle modalità organizzative o al numero massimo di partecipanti alla manifestazione, cui gli organizzatori o promotori dovranno attenersi.

3. L'atto autorizzativo dell'Ente gestore della Riserva non esime gli organizzatori ed i promotori dall'acquisire eventuali altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, quali permessi di transito, d'accesso, d'uso etc.

4. Fermo restando che sarà richiesto il risarcimento di tutti gli eventuali danni procurati, l'Ente gestore, attraverso specifico provvedimento, potrà definire criteri ed importi per eventuali depositi cauzionali da richiedere al soggetto organizzatore al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 5.2.3 - Divieto di eventi e manifestazioni in contrasto con le finalità istitutive della Riserva

1. Alcune attività ed eventi, quali:

- manifestazioni a carattere motoristico e ciclistico (ad esempio gare e raduni motociclistici e ciclistici di qualsiasi tipo e natura)
- manifestazioni che prevedono l'utilizzo di armi di qualsiasi genere;
- manifestazioni che prevedono l'effettuazione di spettacoli pirotecnici;
- manifestazioni che prevedono l'effettuazione di gare cinofile o di addestramento cani;
- manifestazioni che prevedono l'esercizio della falconeria;

possono causare, anche non intenzionalmente, disturbo e impatti negativi sulla fauna selvatica e sugli habitat naturali da essa utilizzati; per questo motivo sono in contrasto con una delle finalità istitutive della Riserva ossia "*tutelare la flora e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici*". Tali attività non possono perciò essere considerate tipologie di "*fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili*" e quindi non risultano coerenti con la finalità istitutiva della Riserva. Per le suddet-

te motivazioni, in tutto il territorio della Riserva naturale è vietato organizzare, promuovere e svolgere le manifestazioni o gli eventi, sportivi e non, sopra richiamati.

Art. 5.2.4 - Segnaletica e pubblico

1. Eventuale segnaletica specificatamente apposta dagli organizzatori e relativa allo svolgimento della manifestazione, ad esempio inerente i percorsi, la logistica od organizzazione dell'evento, dovrà essere realizzata con modalità e materiali facilmente amovibili, posizionata nel territorio per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle manifestazioni e dovrà essere rimossa a cura degli organizzatori immediatamente dopo il termine delle stesse.

2. Nel posizionamento di tale segnaletica dovrà in particolare essere evitato qualsiasi danno ad alberi e vegetazione, manufatti, rocce o altri elementi significativi del paesaggio, fatti comunque salvi i diritti di terzi.

3. A cura degli organizzatori, l'accesso del pubblico dovrà essere indirizzato e localizzato in luoghi predefiniti ed indicati in sede di richiesta di autorizzazione.

Art. 5.2.5 - Finalità di educazione ambientale

1. I responsabili dell'organizzazione di manifestazioni ed eventi consentiti, dovranno svolgere una specifica attività di sensibilizzazione e di informazione nei riguardi dei partecipanti, volta a mettere in evidenza lo stato di area protetta del territorio nel quale le manifestazioni si svolgono e a fornire specifici inviti al mantenimento di comportamenti consoni al rispetto dell'ambiente frequentato. In particolare a tutti i partecipanti dovrà essere prescritta l'astensione da rumori molesti, schiamazzi ed il divieto di abbandono di rifiuti di qualsiasi genere e natura.

Art. 5.2.6 - Danni o comportamenti non corretti

1. Eventuali danni procurati o l'abbandono di rifiuti riscontrati lungo il percorso interessato dalla manifestazione e riferibili allo svolgimento della stessa, che non vengano ripristinati o rimossi entro quarantotto ore dal termine della manifestazione, saranno addebitati al soggetto responsabile dell'organizzazione che ne risponderà, nel caso, in sede civile e penale, fatte salve eventuali necessità di immediate contestazioni di infrazioni a termine di legge.

Art. 5.2.7 - Obblighi del responsabile

1. Il soggetto responsabile dell'organizzazione, oltre a predisporre i servizi di supporto idonei a garantire il corretto svolgimento della manifestazione, riferirà all'Ente gestore, entro un mese dalla conclusione della stessa, il numero dei partecipanti, l'esito della manifestazione ed eventuali inconvenienti, incidenti o disservizi occorsi o lamentati, onde fornire all'Ente elementi di valutazione per eventuali future riedizioni della manifestazione.

Capo 5.3 - Attività edilizia

Art. 5.3.1 - Norme generali

- All'interno del perimetro della Riserva è vietato: effettuare ogni attività edificatoria, anche in forma precaria, che non sia un recupero dell'esistente, a norma dell'art 36 della L.R. n. 23 del 29/3/1980, fatte salve le opere pubbliche strettamente funzionali alla natura e alla destinazione dell'area in conformità a quanto previsto dalla L.R. 2 del 24/1/1997. È sempre consentita la manutenzione ordinaria su manufatti ed opere esistenti.

Capo 5.4 - Manutenzione, adeguamento e realizzazione delle infrastrutture

Art. 5.4.1 - Norme generali

1. Il presente Regolamento individua i criteri d'intervento in caso di manutenzione, adeguamento e realizzazione di infrastrutture (per la mobilità e tecnologiche) al fine di limitarne gli impatti negativi sull'ambiente e in particolare sulla fauna.
2. Nella Riserva naturale sono comunque vietate opere di edificazione e trasformazione morfologica e ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e attrezzature in rete inclusa la costruzione di nuovi sentieri e strade e l'ampliamento di quelli esistenti.

Art. 5.4.2 - Viabilità

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità, qualora non soggetti a Nulla Osta o a Valutazione di Incidenza, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore, che ne verifica la compatibilità ecologico- ambientale.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dal progetto dell'intervento e da quello della rimessa in pristino dei luoghi limitrofi interessati dai lavori. Deve inoltre contemplare gli accorgimenti per la riduzione dell'impatto estetico, paesaggistico ed ambientale dell'opera.
3. Per tutti gli interventi sulla viabilità, sia quella carrabile che quella destinata ad altre modalità di percorrenza, è sempre richiesta la dimostrazione di un buon inserimento paesaggistico-ambientale, adottando tutte le migliori tecniche di rinaturazione e/o di ingegneria naturalistica, anche per la rimessa in pristino.
4. Gli interventi stessi devono rendere minimo l'effetto di alterazione degli equilibri ecosistemici, di disturbo della flora e della fauna selvatica e di interruzione degli habitat naturali e delle connessioni ecologiche.
5. 6. Il contenimento della vegetazione naturale ai margini delle strade deve essere praticato evitando i periodi critici legati all'eventuale riproduzione della fauna selvatica (da aprile a luglio) e l'utilizzo di mezzi meccanici di taglio e di trinciatura che causino sfibrature e scortecciamenti ad alberi ed arbusti.
7. Durante la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità, l'Ente gestore potrà indicare appositi interventi, nonché i tratti in cui realizzarli, al fine di eliminare le barriere architettoniche e permettere l'uso della rete viaria della Riserva a tutte le categorie di fruitori.

Art. 5.4.3 – Acquedotti

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di captazione e trasporto dell'acqua, qualora non soggetti a Nulla Osta o a Valutazione di Incidenza, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore, che ne verifica la compatibilità ecologico-ambientale.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dal progetto dell'intervento e da quello della rimessa in pristino dei luoghi limitrofi interessati dai lavori. Deve inoltre contemplare gli accorgimenti per la riduzione dell'impatto estetico dell'acquedotto, se visibile, nonché paesaggistico ed ambientale.
3. Per tutti gli interventi è sempre richiesta la dimostrazione di un buon inserimento paesaggistico-ambientale, adottando tutte le migliori tecniche di rinaturazione e/o di ingegneria naturalistica, anche per la rimessa in pristino.

4. Gli interventi stessi devono rendere minimo l'effetto di alterazione degli equilibri ecosistemici, di disturbo della flora e della fauna selvatica e di interruzione degli habitat naturali e delle connessioni ecologiche.

5. Le indicazioni di cui ai commi precedenti si applicano, per analogia, anche a eventuali gasdotti e ad altre reti tecnologiche interrato assimilabili.

Art. 5.4.4 - Elettrodotti ed elettrogeneratori eolici

6. La realizzazione di nuovi elettrodotti a media ed alta tensione è consentita all'interno del perimetro della Riserva, solo ed esclusivamente nel caso non possano essere attuate ipotesi alternative (passaggio della rete al di fuori del perimetro della Riserva stessa) e per importanti motivazioni di interesse pubblico e sociale.

5. Per nuovi elettrodotti, l'Ente gestore, ai fini della tutela del paesaggio, dell'avifauna e dei chiroteri, può richiedere la realizzazione della linea interrata.

7. La realizzazione di nuovi elettrodotti a media ed alta tensione dovrà essere eventualmente sottoposta, nei casi previsti dalla legge, a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e della L.R. n°9/1999 (VIA di competenza statale: per elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kW e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 km; VIA di competenza provinciale: per elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kW e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km). La loro realizzazione è subordinata all'adozione di tecniche particolarmente efficaci per la riduzione dell'impatto paesaggistico e per l'eliminazione del rischio di elettrocuzione e di collisione per l'avifauna e per i chiroteri.

8. A causa del rilevante impatto negativo sull'avifauna e sui chiroteri, ampiamente documentato nella bibliografia scientifica, all'interno del perimetro della Riserva naturale non possono essere costruiti elettrogeneratori eolici né raggruppati in centrali eoliche, né edificati singolarmente a scopo dimostrativo.

Art. 5.4.5 - Telecomunicazioni

1. L'installazione di impianti fissi di telecomunicazione viene autorizzata dal Comune, ai sensi delle vigenti normative, su parere favorevole dell'Ente gestore, che ne verifica la compatibilità ecologico-ambientale.

Capo 5.5 - Compatibilità ambientale delle attività consentite

Art. 5.5.1 - Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento definisce modalità operative, restrizioni e incentivi affinché le attività consentite nel territorio della Riserva siano finalizzate ad uno sviluppo sostenibile orientato a proteggere e valorizzare il patrimonio ambientale della Riserva stessa.

2. In particolare nel presente capo saranno trattati norme e indirizzi che definiscano e favoriscano il raggiungimento di:

- requisiti minimi di qualità delle emissioni nel suolo, acqua e aria:
- limiti delle emissioni (di materiali, acustiche, luminose) nel suolo, acqua e aria

- consumi ottimizzati delle risorse naturali, anche favorendo l'uso di fonti energetiche idonee a migliorare le modalità di reperimento delle stesse (impiego di sistemi funzionanti in cogenerazione elettricità-calore, fonti rinnovabili, ecc.).

Art. 5.5.2 - Inquinamento acustico

1. Come previsto dalla Classificazione acustica del Comune, l'Ente gestore farà riferimento, per l'area della Riserva alla classe I secondo la classificazione del DPCM 14/11/1997, a cui corrisponde i limiti di emissione ed immissione delle tabelle B e C dello stesso decreto. Nel caso in cui l'Ente gestore rilevi che fonti emmissive di rumore, ancorché conformi alla classe I, arrechino disturbo alla fauna e all'ambiente, predispone idonei studi e approfondimenti scientifici ed eventualmente integra il regolamento con prescrizioni tese a conseguire risultati qualitativamente compatibili con la salvaguardia e la conservazione della biodiversità.

2. L'Ente gestore promuove iniziative di sensibilizzazione degli abitanti e dei soggetti interessati in merito all'acquisto ed utilizzo di veicoli a trazione elettrica, quale tecnologia pulita ed ambientalmente compatibile anche sotto il profilo dell'inquinamento acustico. In particolare dovrà essere incentivato l'utilizzo di veicoli per il trasporto delle persone e merci e di veicoli agricoli elettrici o modelli con motori che si avvalgano di opportune apparecchiature silenziatrici, nonché l'utilizzo di strumenti per l'agricoltura (motoseghe, motozappe, motocoltivatrici, motofalciatrici, tosaerba, ecc.) che si avvalgano di soluzioni tecniche tali da abbattere l'inquinamento acustico.

3. All'interno della Riserva naturale non è consentito, l'uso di apparecchi radio, televisivi, impianti di amplificazione e simili in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone e alla fauna. È comunque consentita l'utilizzazione degli apparecchi impiegati per necessità scientifiche, di monitoraggio, di sorveglianza e di soccorso, nonché di pronto intervento e nell'ambito di attività previste dall'Ente gestore.

4. Tutti gli impianti tecnologici funzionanti all'aperto devono rispettare i limiti di immissione di cui alla tabella C del DPCM 14/11/1997 ed essere tenuti in buono stato di manutenzione ed essere adeguati con le migliori tecniche antirumore, anche relativamente all'ubicazione, al fine di prevenire il disturbo, soprattutto durante il periodo notturno (ore 22-6).

5. Le attività rumorose (ad esclusione delle strade) sono vietate Per attività rumorose si intendono quelle che superano il valore differenziale massimo di 3 decibel nelle ore notturne (h. 22,00-6,00) e di 5 decibel nelle ore diurne (h. 6,00-22,00) rispetto alla condizione della classe I.

Art. 5.5.3 - Inquinamento elettromagnetico

1. Il presente capo ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature che possano comportare l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti all'interno dell'area protetta sono quelli stabiliti dalle leggi regionali e nazionali in vigore nel loro valore più restrittivo.

3. È previsto il mantenimento di livelli di campo elettromagnetico compatibili con le finalità della Riserva. Tali livelli sono quelli definiti come obiettivi di qualità dalla legge 22 febbraio 2001 n.36.

4. L'installazione di nuovi impianti, o la modifica di quelli esistenti, per la produzione e il trasporto dell'energia nonché per le telecomunicazioni, è soggetto all'assenso da parte dell'Ente gestore. L'impatto ambientale di tali impianti deve essere tale da non superare i limiti individuati come obiet-

tivi di qualità di cui alla legge 36/2001 ad esclusione degli impianti necessari per le attività di emergenza, di soccorso, di vigilanza, di monitoraggio ambientale che comunque sono soggetti a nulla osta dell'Ente gestore previo studio di compatibilità ambientale e studio di incidenza a cura del proponente.

5. È vietata la realizzazione di qualunque tipo di impianto nelle aree A di protezione integrale; nelle aree B è ammessa la manutenzione ordinaria degli impianti esistenti e sono ammessi solo gli impianti previsti per le finalità dell'Ente gestore.

Il controllo del rispetto dei limiti, viene effettuato dagli organi competenti ai sensi di legge. In particolare dovrà essere effettuato un apposito censimento dei ripetitori per telecomunicazione e degli impianti di telefonia mobile.

Art. 5.5.4 - Inquinamento idrico e del suolo

1. L'Ente gestore, in accordo con la Regione, il comune di Imola e l'ARPA, promuove il monitoraggio delle acque comprese nel territorio della Riserva, al fine di verificarne l'eventuale inserimento nel sistema di monitoraggio ex D. Lgs. 152/06 o comunque in progetti specifici programmati annualmente, che garantiscano un controllo periodico della qualità della risorsa. Le indagini saranno specificamente finalizzate alla tutela della biodiversità e degli equilibri ecologici dei corpi idrici.

2. L'Ente gestore, in accordo con il Comune di Imola ed avvalendosi di Arpa, promuove controlli per la verifica degli scarichi domestici che recapitano in acque superficiali e su suolo e dello stato di manutenzione delle vasche tipo Imhoff o altri eventuali sistemi di smaltimento.

3. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, ad eccezione di quelli per cui sia accertata l'impossibilità tecnica o economica a recapitare in corpi idrici superficiali previo opportuno trattamento di depurazione ed applicando i criteri della Delibera del Comitato dei Ministri del 4/2/1977.

4. L'Ente gestore, secondo le modalità riportate dal presente Regolamento, può prescrivere l'adozione, da parte dei privati, di sistemi di depurazione autonomi, con particolare riguardo a quelli destinati al trattamento di acque di scarico provenienti da attività agricole e allevamento di bestiame.

Art. 5.5.5 - Inquinamento atmosferico

1. L'Ente gestore promuove iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche relative alla utilizzazione di fonti di energia alternative, se ed in quanto conformi al Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio. L'Ente gestore promuove iniziative di sensibilizzazione degli abitanti in merito all'acquisto ed utilizzo di veicoli a trazione elettrica.

2. L'Ente gestore attiva progetti di monitoraggio della qualità dell'aria con il laboratorio mobile per la valutazione in particolare dell'Ozono.

3. L'Ente gestore attiva, attraverso convenzione con l'Azienda USL, controlli sul buon funzionamento delle caldaie ad uso civile.

Art. 5.5.6 - Inquinamento luminoso

Uomini, piante ed animali possono risentire dell'eccessiva o scorretta illuminazione notturna, in particolare i chiroteri e i rapaci notturni che sono adattati alla caccia di notte e alla piena oscurità possono pesantemente essere danneggiati dalla scorretta illuminazione di edifici, infrastrutture, monumenti, oltre alle altre fonti di inquinamento luminoso (es. pubblicità, strade, ecc.), che può provocare un'alterazione dei ritmi circadiani e delle loro abitudini di vita e di caccia.

Per queste motivazioni, è di particolare rilevanza che a tutti gli impianti di illuminazione realizzati all'interno del perimetro della Riserva si applichi quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento luminoso, ed in particolare la Legge Regionale n. 19 del 29.09.2003 e Delibera di Giunta Regionale n. 2263 del 29.12.2005 "Direttiva per l'applicazione dell'art.2 della Legge Regionale 29 settembre 2003 n.19 recante norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e "Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n.14096 del 12.10.2006.

Sulla base di quanto previsto dalla suddetta normativa e nello specifico dall'art. 3 "Zone di protezione dall'inquinamento luminoso" della Direttiva applicativa di cui alla deliberazione di G.R. 2263/2005 sopra richiamata:

1. Sono oggetto di particolare tutela dall'inquinamento luminoso, fra l'altro, il sistema regionale delle aree naturali protette ed i siti della Rete Natura 2000
2. Le aree naturali protette ed i siti della Rete Natura 2000 devono indicativamente avere zone di protezione dall'inquinamento luminoso, pari alla loro superficie, fatti salvi i confini regionali.
3. La Riserva naturale orientata del Bosco della Frattona, così come l'omonimo sito Natura 2000, sono classificati quali "Zone di protezione dall'inquinamento luminoso" ossia aree sensibili ove
 - a) tutti gli impianti di illuminazione esistenti ad eccezione di quelli di cui alla lett. b) se non rispondenti ai requisiti specificati all'art.5 della Direttiva di cui sopra, devono essere modificati o sostituiti o comunque uniformati ai parametri stabiliti, possibilmente in un arco temporale non superiore a 5 anni dalla data di approvazione della presente direttiva. In caso di modifica solo dell'inclinazione dell'impianto, questa deve essere realizzata entro 2 anni dalla data di approvazione della direttiva regionale;
 - b) tutti gli impianti di illuminazione esistenti costituiti da torri faro, proiettori, globi e lanterne, devono essere riorientati o schermati e, in ogni caso, dotati di idonei dispositivi in grado di contenere l'intensità luminosa non oltre 15 cd per 1000 lumen per $\gamma=90^\circ$ ed oltre, nonché vetri di protezione trasparenti entro 2 anni dalla data di approvazione della presente direttiva. Qualora questo non sia possibile è necessario provvedere entro 5 anni dalla data di approvazione della presente direttiva alla loro sostituzione con impianti conformi ai requisiti specificati all'articolo 5."

Art. 5.5.7 - Gestione dei rifiuti

1. L'Ente gestore promuove e sostiene, in accordo con il comune di Imola, una politica orientata al riciclaggio dei rifiuti raccolti. Nell'ambito delle attività messe in opera dal comune di Imola per il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 151/2006, l'Ente gestore promuove seminari, convegni e pubblicità finalizzati a sensibilizzare ed educare i cittadini sul tema della raccolta differenziata. Tali iniziative prevedono contemporaneamente una campagna informativa su quali siano i servizi e le modalità operative messi in atto dagli Enti Locali, sull'argomento.
2. L'Ente gestore, promuove l'organizzazione di corsi per il compostaggio domestico ed incentiva l'acquisto del materiale necessario alla produzione domestica del *compost*; tale politica è principalmente orientata nei confronti di chi svolge attività nel campo dell'agricoltura.

TITOLO 6 - MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEL SIC IT4590004 "BOSCO DELLA FRATTONA "

Capo 6.1 – PRESCRIZIONI

Le seguenti Misure Specifiche di Conservazione contengono obblighi e/o divieti, per alcuni dei quali sono previsti specifici indennizzi (prescrizioni indennizzabili), necessari a regolamentare le attività antropiche sfavorevoli alla conservazione di habitat e specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

Prescrizioni di carattere generale

In ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 92/43/CEE, deve essere garantito il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario che costituiscono gli obiettivi di conservazione del sito.

Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative sullo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, secondo le disposizioni del D.P.R. 357/97 e successive modifiche, della L.R. 7/2004 e della D.G.R. 1191/2007, nonché delle presenti misure specifiche di conservazione.

Per le tipologie di piani, progetti e interventi (PUA, elettrodotti, scarichi, impianti che producono emissioni in atmosfera, derivazioni di acque, ecc) individuati nei punti 1 e 3 della Tabella F della DGR 1191/2007 è obbligatoria la procedura di Valutazione di Incidenza anche se localizzati all'esterno dei siti entro un'area di 1 km in linea d'aria dal perimetro; per distanze superiori non è comunque da escludersi a priori la possibilità di procedere alla Valutazione di Incidenza da parte dell'Ente competente, che ne valuterà la necessità come previsto dalla normativa vigente (DGR 1191/2007).

Nel sito sono vietate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo agli habitat di interesse comunitario, alla flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat protetti ai sensi della Direttiva n. 2009/147/CEE e 92/43/CE, in particolare sono vietate le attività, le opere e gli interventi indicate nei paragrafi successivi.

Art. 6.1.1 Tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie altre attività

All'interno del sito è vietata la distruzione o il danneggiamento, anche parziale, degli habitat di cui all'All. I della Direttiva 92/43/CEE.

All'interno del sito è vietato, altresì, danneggiare, distruggere ed estirpare la flora spontanea protetta e/o di interesse conservazionistico, fatti salvi gli interventi appositamente autorizzati dall'Ente gestore, le normali pratiche agro-forestali, gli interventi di manutenzione idraulica e di tutela degli habitat. Tale flora spontanea può inoltre essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente gestore del sito, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta. L'elenco delle specie vegetali protette nel sito sono elencate nella Tabella 1 delle presenti misure di conservazione; la tabella sarà periodicamente aggiornata da parte dell'Ente di gestione del sito in base ai risultati di studi e ricerche di settore. E' comunque sempre vietata la

raccolta ed il possesso di piante di *Anacamptis pyramidalis* in quanto specie della flora di Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.

Al fine di assicurare la tutela della fauna, deve inoltre essere garantito il rispetto del regime di tutela introdotto per le specie protette ai sensi della Direttiva 43/92/CEE Art. 12, della Legge 157/92 relativa alla fauna omeoterma e della L.R. 15/2006 relativa alla tutela della fauna minore. In particolare, sono vietate la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli e la cattura o l'uccisione intenzionale:

- delle specie di cui agli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE,
- delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE,
- delle specie appartenenti all'Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'art. 6 della L.R. n. 15/06,
- delle specie appartenenti alla fauna minore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 15/06. Nel sito, inoltre, sono vietate le seguenti altre attività:
 - la liberazione o l'immissione nell'ambiente naturale di esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dai Piani di gestione faunistica e dai Programmi ittici annuali e nel rispetto delle misure di conservazione del sito;
 - l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua e nella rete dei canali demaniali irrigui, di scolo e promiscui, lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline.

L'attività di ricerca scientifica e monitoraggio di habitat e specie di interesse conservazionistico all'interno del sito, nonché dell'efficacia delle misure specifiche di conservazione, quando non direttamente realizzata dall'Ente gestore del sito, deve essere appositamente autorizzata dall'Ente stesso, al quale devono essere restituite le informazioni risultanti acquisite nel corso della attività autorizzate.

Per le specie di fauna vertebrata omeoterma di elevato valore conservazionistico di cui agli allegati 1 della Direttiva 2009/147/CEE e 2 della Direttiva 92/43/CEE ed in particolare per quelle prioritarie (lupo, aquila reale, falco pellegrino, lanario, albanella minore, ecc), gli Enti competenti in materia di pianificazione e gestione faunistica devono monitorare, per il territorio di propria competenza e compatibilmente con le risorse disponibili, lo stato di conservazione delle specie di interesse comunitario, sulla base di apposite linee guida nazionali o regionali; al fine di conoscere la reale consistenza della fauna sul territorio della macroarea Emilia Orientale e di evitare sovrapposizioni nelle decisioni assunte che riguardano le specie di areale vasto, gli Enti competenti si impegnano a svolgere l'attività di monitoraggio delle specie di interesse comunitario ricercando ogni possibile collaborazione nella fase di acquisizione e interpretazione dei dati, nonché nella condivisione degli stessi. **Art 6.1.2 Attività venatoria e gestione faunistica**

All'interno del sito si applicano gli indirizzi di conservazione previsti dai provvedimenti regionali di programmazione per la gestione faunistico-venatoria.

Allo scopo di ridurre il disturbo e il rischio di abbattimenti involontari di Lupo l'Ente competente alla definizione del calendario venatorio deve privilegiare all'interno del sito le forme di caccia al cinghiale a basso impatto quali quella di selezione e la girata, come definita nel Regolamento Regionale n. 1/2008 e successivi, e deve ridurre il numero di cani per la braccata (prevedendo di non derogare al numero massimo consentito dai regolamenti vigenti).

All'interno del sito, inoltre, nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica è vietata:

- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della

- Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (*Aythya fuligula*) e Combatente (*Philomachus pugnax*)
 - l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone

(*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);

- l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento delle attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi; il controllo demografico delle popolazioni di corvidi nelle aree di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*);
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore ai sensi della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente dell'Ente gestore del sito;
- la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l'ampliamento di quelle esistenti;
- l'attività venatoria, dopo le 14.30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, nonché nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- l'allevamento e l'introduzione in libertà di Anseriformi in tutte le zone umide (anche in mancanza della reiterazione delle Ordinanze del Ministero della Salute emanate nel 2006 in merito all'influenza aviaria), ad esclusione dei soggetti utilizzati come richiami vivi per la caccia agli uccelli acquatici;
- l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale;
- la caccia alla specie *Allodola* (*Allodola arvensis*) allo scopo di annullare le possibilità di abbattimenti involontari di *Tottavilla* (*Lullula arborea*);
- l'introduzione di specie animali alloctone in ambienti naturali;
- la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli.
- l'uso di pasture, ad eccezione delle situazioni previste dai Piani di Controllo di specie particolari, sottoposti a Valutazione di Incidenza con esito positivo;
- il controllo della densità della popolazione della volpe mediante intervento nelle tane, salvo che non sia esplicitamente autorizzato dall'Ente competente al controllo, previa verifica puntuale da parte dell'Ente competente alla Valutazione di Incidenza dell'assenza di possibili impatti negativi sull'avifauna nidificante.

Allo scopo di ridurre le possibilità di disturbo dei rapaci e di altre specie sensibili di interesse comunitario durante il periodo riproduttivo, il controllo della densità di cinghiali ed altri ungulati deve essere realizzato con trappole e metodi selettivi e può con tali metodi essere esercitato in

qualsiasi periodo dell'anno (sia durante la stagione venatoria sia al di fuori); è altresì ammessa la possibilità di integrare il controllo anche con il metodo della girata, come definita nel Regolamento Regionale n. 1/2008 e successivi, utilizzando un solo cane ed esclusivamente dal 1 ottobre al 31 marzo; è comunque vietato lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue ed è sempre vietato il controllo mediante battuta o braccata.

Per le specie di fauna vertebrata omeoterma di elevato valore conservazionistico di cui agli allegati 1 della Direttiva 2009/147/CEE e 2 della Direttiva 92/43/CEE ed in particolare per quelle prioritarie (lupo, aquila reale, falco pellegrino, lanario, albanella minore, ecc), gli Enti competenti in materia di pianificazione e gestione faunistica devono monitorare, per il territorio di propria competenza e compatibilmente con le risorse disponibili, lo stato di conservazione delle specie di interesse comunitario, sulla base di apposite linee guida nazionali o regionali; al fine di conoscere la reale consistenza della fauna sul territorio della macroarea Emilia Orientale e di evitare sovrapposizioni nelle decisioni assunte che riguardano le specie di areale vasto, gli Enti competenti si impegnano a svolgere l'attività di monitoraggio delle specie di interesse comunitario ricercando ogni possibile collaborazione nella fase di acquisizione e interpretazione dei dati, nonché nella condivisione degli stessi.

Art 6.1.3 Attività agricola e zootecnica

Dal momento che talune misure generali di conservazione, di cui alla D.G.R. 1419/2013, derivano dalle norme stabilite con il DM del 17.10.2007 e dalle pertinenti norme di tutela della biodiversità contenute nella "condizionalità" di cui al D.M. del 30125/09 e s.m.i., dal momento inoltre che le stesse ai sensi della medesima D.G.R. 1419/2013 si ritengono modificate qualora intervengano variazioni ai regolamenti comunitari, ai decreti ministeriali MIPAAF ed alle conseguenti Delibere regionali di recepimento in materia di condizionalità, anche le misure specifiche di conservazione inerenti le attività agricole che derivano dalla condizionalità si ritengono modificate secondo quanto in esse riportato.

All'interno del sito sono vietate:

- l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali, stagni, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili e piantate;
- l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati autorizzati dall'Ente competente alla Valutazione di Incidenza di rimodellamento dei terrazzamenti, eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile dell'area;
- la conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e ss.mm.ii;
- l'esecuzione di livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, non autorizzati dall'Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per gli impianti arborei;
- la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'art. 2 lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e s.m.i.. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione del competente Ente di gestione della Rete Natura 2000, di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 6/05;

- l'impiego di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati, nei corsi d'acqua e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline.
- l'uso di sostanze chimiche nelle aree di rispetto dei corpi idrici e per una fascia di 10 m per i corpi idrici minori;
- l'utilizzazione e lo spandimento sulle superfici agricole e naturali del sito di fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, salvo che si tratti di fanghi provenienti da aziende agroalimentari, nel rispetto del D. Lgs 99/1992;
- lo spargimento di liquami o altre sostanze organiche nell'areale di presenza della specie *Anacamptis pyramidalis*.

È consentito lo sfalcio, trinciatura e la lavorazione superficiale delle superfici incolte e dei seminativi soggetti a set-aside solo tra il 1 Agosto e il 28 Febbraio così come previsto dal Decreto MIPAF del 13.12.2004.

Art 6.1.4 Utilizzo dei boschi e gestione forestale

All'interno del sito è vietato:

- il rimboschimento delle radure, prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere e delle aree interessate da habitat di prateria, salvo interventi necessari alla difesa del suolo, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità o nell'ambito di progetti specifici di ripristino naturalistico, da effettuarsi tramite l'impiego di specie autoctone, autorizzati dall'Ente gestore del sito;
- nelle superfici boscate con habitat 91L0 – 91AA* – 92A0, la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione / rinaturalizzazione / perpetuazione della compagine arborea, da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat;
- nelle superfici boscate con habitat 91L0 – 91AA* – 92A0 l'esecuzione di interventi selvicolturali non favorevoli o che non garantiscano la rinnovazione e la permanenza dell'habitat, salvi i casi in cui gli interventi siano dovuti per far fronte ad esigenze di protezione fitosanitaria o a seguito di calamità naturali o da esigenze di protezione civile e di sicurezza idraulica;
- il taglio di piante in cui sia accertata la presenza di nidi e/o dormitori di specie di interesse comunitario, fatti salvi gli interventi per salvaguardare la pubblica incolumità. Per tale misura è da prevedersi un indennizzo, che diviene attivo solo a seguito dell'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie e secondo le modalità che saranno stabilite;
- l'impiego di specie arboree e arbustive alloctone nei lavori di forestazione;
- l'effettuazione di interventi di taglio su piante sporadiche ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi, ad eccezione delle specie alloctone;
- il taglio degli individui di, Tasso (*Taxus*) e di Agrifoglio (*Ilex*), con particolare attenzione agli esemplari monumentali, fatte salve le esigenze di sicurezza pubblica;
- la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e ricoveri per gli uccelli. All'interno del sito è obbligatorio:

il mantenimento di legno morto in piedi, a terra o piante stroncate per un minimo di 10 m³ ha⁻¹ fino ad un massimo di 40 m³ ha⁻¹ (si considera il materiale legnoso con diametro superiore a 2,5 cm)⁴, fatti salvi eventuali ulteriori prescrizioni derivanti dalla Valutazione di Incidenza; sono altresì possibili ulteriori e/o differenti modalità di rilascio del legno morto sulla base di specifiche linee guida e norme regolamentari definite dall'Ente di gestione del sito, volte a disciplinare il rilascio di legno morto in bosco, la rimozione di alberi morti o deperienti, comprese le piante stroncate da fenomeni naturali, compatibilmente con le esigenze di ordine fisiopatologico, così come previsto dalle misure di indirizzo gestionale del sito e/o dal Piano di Gestione dello stesso;

- contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante, mediante il taglio, la cercinatura e il successivo abbattimento o l'estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;
- adottare, durante le attività selvicolturali, le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta.

Durante la realizzazione delle piste forestali (di esbosco temporanee) è vietata la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco; a tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori.

Le trasformazioni del bosco disciplinate dalla DGR 549/2012 sono sempre soggette alla procedura di Valutazione di Incidenza e devono essere prioritariamente finalizzate nei boschi con habitat 91L0.

4 La letteratura scientifica riporta una quota ottimale di necromassa - alberi in piedi, a terra e ceppaie - di 20-40 mc ha⁻¹ o di 5-10 "alberi habitat" per ettaro (Pignatti et al., 2009).

Art 6.1.5 Pesca e gestione della fauna ittica

All'interno del sito sono vietate le seguenti attività ai sensi della L.R. 11/2012:

- l'immissione e la reimmissione di pesci di specie ittiche estranee alla fauna autoctona e, pertanto, per tali specie è vietata anche la pratica della pesca no kill, ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento fermo restando il benessere animale;
- l'impiego come esca di pesce vivo o morto;
- le traslocazioni di emergenza da valle a monte della fauna ittica, a seguito di lavori in alveo o di emergenza idrica, al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni e di specie alloctone, a meno che non vi sia la certezza che si tratti di esemplari appartenenti a specie autoctone;
- l'istituzione delle Aree di pesca regolamentata previste dalla L.R. n. 11/12, salvo deroga dell'Ente gestore del sito;
- l'istituzione di nuovi campi gara temporanei o permanenti;
- l'immissione, l'allevamento e la detenzione di crostacei decapodi alloctoni;
- l'immissione di esemplari di specie ittiche nelle raccolte d'acqua di modeste dimensioni (inferiore a 30 m di diametro) di qualsiasi tipo, forma, uso, finalità.

Art 6.1.6 Utilizzo delle acque, lentiche, lotiche e di sorgente, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche

Tutte le opere e gli interventi in alveo devono essere svolti al di fuori del periodo di riproduzione della fauna di interesse comunitario (20 febbraio – 31 luglio), salvo eventuali differenti prescrizioni scaturite dalla Valutazione di Incidenza, gli interventi indifferibili e urgenti per la sicurezza di cose e persone, che rimangono comunque soggette alla Valutazione di Incidenza ex-post ai sensi della normativa vigente, e gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali si applicano le prescrizioni del Disciplinary tecnico⁴ approvato dalla D.G.R. 667/2009.

E' fatto divieto di:

- canalizzazione, tombamento e copertura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 152/2006, individuati come reticolo idrografico principale, secondario e minore dagli

strumenti di pianificazione vigenti (PTCP, PSAI), fatte salve le azioni necessarie per comprovati motivi di sicurezza idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità, le quali rimangono comunque soggette alla Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa vigente;

- effettuare captazioni idriche che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali;
- effettuare captazioni idriche e attività che comportano il totale prosciugamento degli specchi d'acqua di zone umide nel periodo estivo; sono fatte salve le attività ordinarie di prosciugamento temporaneo previste in applicazione alle misure agro-ambientali, gli interventi di manutenzione straordinaria previa positiva Valutazione di Incidenza, nonché le operazioni motivate da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica, che rimangono soggette alla Valutazione di Incidenza ex post;
- nelle aree di pertinenza dell'habitat 8310 compiere attività di captazioni idriche, bonifiche, drenaggi, canalizzazione intubamenti e in generale qualsiasi altro intervento di semplificazione del reticolo idrico in grado di modificare il normale andamento della falda;
- ridurre le portate del reticolo idrico nella fascia di pertinenza dell'habitat 8310 a seguito di interventi nei corsi d'acqua o negli alvei fluviali, nonché della realizzazione o manutenzione di infrastrutture idrauliche
- alterazione della naturalità degli alvei fluviali, fatto salvo nei tratti individuati dall'Ente gestore del sito a seguito di Valutazione di Incidenza o parere motivato, con esclusione dei periodi riproduttivi e nei siti di riproduzione delle specie di allegato II Direttiva Habitat;
- attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente gestore;
- effettuare interventi di bonifica idraulica delle zone umide naturali.

Art 6.1.7 Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali, rifiuti, suolo

In caso di nuova realizzazione o manutenzione straordinaria o ristrutturazione di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione, è fatto obbligo di prevedere le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli mediante le modalità tecniche e gli accorgimenti più idonei individuati dall'Ente competente ad effettuare la Valutazione di Incidenza.

All'interno del sito è vietato:

- la manutenzione, mediante taglio, della vegetazione arborea e arbustiva sotto le linee di media e alta tensione nel periodo 1 marzo – 31 luglio, fatti salvi casi di pericolo per la pubblica incolumità e le operazioni di manutenzione dei canali interessati da linee elettriche per consentire la completa funzionalità dell'opera idraulica interessata; è data facoltà all'Ente competente per la Valutazione di Incidenza di derogare da tale periodo;
- l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti;
- la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti.

All'interno del sito è fatto obbligo di effettuare le Valutazioni di Incidenza ante e post operam degli impianti eolici, da realizzare (dove tali opere sono consentite) nella fascia perimetrale esterna di 5 Km intorno ai confini del sito (in caso di specie con home range maggiori di 5 Km, il buffer entro cui vale l'obbligo di effettuare la Valutazione di Incidenza, viene definito dall'ampiezza dell'home range stesso), attenendosi, per i chiropter, alle indicazioni adottate dal Consiglio d'Europa con la risoluzione 5.6 “Wind Turbines and Bat Populations” del 2006; in particolare la Valutazione di Incidenza dovrà:

- basarsi su indagini conoscitive, sia bibliografiche, sia sul campo, relative all'intero arco

dell'anno, considerando un'area interessata dalle indagini del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto, al fine di conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici;

- individuare e monitorare le rotte migratorie degli uccelli e dei chiropteri e le aree di collegamento per le specie presenti nell'ambito regionale, oltre che con rilievi a vista, mediante strumenti (es. radar, termocamere, ecc.) in grado di fornire le indicazioni circa fenologia e caratteristiche del flusso migratorio (es. altezza e direzione di volo, intensità, ecc.).

E' fatto obbligo di effettuare la valutazione di incidenza degli impianti a biomassa, anche quando questi siano localizzati in aree esterne al sito Natura 2000 per un'area buffer di 1 chilometro in linea d'aria dal perimetro del sito stesso; è fatto obbligo di effettuare la valutazione di incidenza anche nel caso in cui i terreni di approvvigionamento delle biomasse e di spandimento del digestato prodotto rientrino nel buffer di 1 km indicato; per distanze superiori al buffer indicato non è comunque esclusa a priori la possibilità di procedere alla Valutazione di Incidenza da parte dell'Ente competente, che ne valuterà la necessità come previsto dalla normativa vigente (DGR 1191/2007). E' fatto obbligo di effettuare la Valutazione di Incidenza di nuove derivazioni di acque superficiali (incluse centrali idroelettriche e miniidroelettriche) anche se localizzate all'esterno del sito entro una distanza di 1 km in linea d'aria dal perimetro; per distanze superiori al buffer indicato non è comunque da escludersi a priori la possibilità di procedere alla Valutazione di Incidenza da parte dell'Ente competente, che ne valuterà la necessità come previsto dalla normativa vigente (DGR 1191/2007).

Art 6.1.8 Attività turistico-ricreative, culturali e sportive

È fatto obbligo di effettuare la valutazione di incidenza per le attività organizzate legate alla fruizione turistica o agonistica che implicano l'uso di mezzi autorizzati e/o afflusso ingente di persone (superiore a 100).

All'interno del sito, al fine di non arrecare disturbo alle specie e agli habitat di interesse comunitario, è vietato:

- lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali dal 1 gennaio al 31 agosto;
- la circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo, sorveglianza e per attività di addestramento di protezione civile autorizzate previa Valutazione di Incidenza, nonché ai fini dell'accesso al fondo ed all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori; sono esclusi da tale divieto le imbarcazioni;
- lo svolgimento di attività di giochi di guerra simulata;
- l'uso di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ente competente;
- l'uso di fonti di rumore o luminose, tali da recare disturbo alla quiete ed agli habitat naturali presenti;
- lo svolgimento non preventivamente autorizzato, mediante esito positivo della Valutazione di Incidenza, di riprese video/fotografiche che comportano l'avvicinamento ai siti di riproduzione e/o la perturbazione delle specie di interesse comunitario degli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

Art 6.1.9 Urbanistica, edilizia, viabilità, interventi su fabbricati e manufatti vari

- In caso di strade pubbliche in costruzione o soggette ad interventi di rifacimento completo vi è l'obbligo di adottare interventi per la mitigazione degli impatti sulla fauna quali sottopassi e/o barriere anti-attraversamento, secondo le specifiche tecniche individuate nel progetto e/o nell'ambito della Valutazione di Incidenza dello stesso.

- In caso di ristrutturazione o nuova costruzione di ponti vi è l'obbligo di adottare soluzioni progettuali per la mitigazione degli impatti sui chiroteri, quali ad esempio il mantenimento di nicchie e cavità, o installazione di bat-box, ecc. utili per la riproduzione e il rifugio di chiroteri, secondo le specifiche tecniche individuate nel progetto e/o nell'ambito della Valutazione di Incidenza dello stesso; sono comunque vietati gli interventi durante il periodo riproduttivo delle specie.
- In caso di nuove edificazioni vi è l'obbligo di adottare soluzioni progettuali per la mitigazione degli impatti sui chiroteri, secondo le specifiche tecniche individuate nel progetto e/o nell'ambito della
- valutazione di Incidenza dello stesso.
- Per le tipologie di interventi del punto 2 della Tabella E della D.G.R. 1191/2007 è fatto obbligo di effettuare la Valutazione di Incidenza, con sopralluogo nell'edificio per la verifica dell'esistenza di colonie di chiroteri, utilizzando inoltre le "Linee guida per la conservazione dei chiroteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi" sopra citate.
- E' vietata qualsiasi forma di disturbo a siti di rifugio per chiroteri presenti sia su manufatti in uso che su quelli abbandonati. In caso di problematiche derivanti dalla contestuale presenza di uomini e chiroteri o in caso di lavori che coinvolgano un manufatto, di proprietà pubblica o privata, effettivamente o potenzialmente utilizzato come sito di rifugio, è fatto obbligo di seguire il protocollo d'intervento presentato nel documento "Linee guida per la conservazione dei chiroteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi" edito nel 2008 a cura del GIRC, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
- In osservanza della L.R. n. 19/03 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e della relativa Direttiva applicativa, l'intero sito Natura 2000 è individuato come Zona di Protezione dall'inquinamento luminoso. A tal fine, nel sito è vietata:
 - il posizionamento di fasci di luce indirizzati verso il cielo;
 - l'illuminazione diretta dei rifugi utilizzati dai Chiroteri.
- In caso di realizzazione di recinzioni è fatto obbligo di realizzarle con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica, ad esclusione delle zone residenziali, produttive e industriali.

Tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie

- L'Ente di gestione promuove e incoraggia le attività di ricerca scientifica all'interno del sito, in particolare quelle finalizzate alla conoscenza degli habitat e delle specie che costituiscono gli obiettivi di conservazione del sito, ai relativi loro fattori di minaccia, e/o al monitoraggio dell'efficacia delle presenti misure specifiche di conservazione.
- L'Ente di gestione del sito promuove ed attua in particolare il monitoraggio a cadenza regolare degli habitat di interesse comunitario (Allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE), delle specie di interesse comunitario di allegato II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE (con frequenza almeno triennale) con valutazione almeno semi-quantitativa delle popolazioni e delle specie ornitiche tutelate dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE.
- L'Ente gestore del sito promuove e/o attua la raccolta e gestione dei dati attraverso la definizione di un sistema di condivisione e di un codice deontologico di trattamento dei dati e l'attivazione e gestione di una piattaforma di raccolta dati.
- L'Ente gestore del sito si impegna in particolare ad attuare e/o a promuovere l'applicazione delle seguenti misure specifiche per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito:
 - la realizzazione di un monitoraggio delle specie vegetali ed animali alloctone;
 - la creazione di una banca del germoplasma di specie prioritarie, minacciate e rare;
 - lo sviluppo di programmi di conservazione di specie prioritarie, minacciate e rare anche

- ex situ;
- il monitoraggio dei Coleotteri carabidi con particolare riguardo allo studio di *Stomis bucciarelli*, specie inclusa fra gli invertebrati particolarmente protetti nella legge regionale 15/2006;
- il monitoraggio degli insetti xilofagi insediati nelle aree boscate presenti nel sito, con particolare riguardo alle specie di interesse conservazionistico incluse nell'allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE *Lucanus cervus* e *Cerambyx cerdo*
- il monitoraggio degli Odonati con particolare riguardo allo studio di *Somatochlora meridionalis*, specie inclusa fra gli invertebrati particolarmente protetti nella legge regionale n. 15/2006;
- il monitoraggio regolare del Tritone crestato (*Triturus carnifex*);
- il monitoraggio regolare della comunità di chiroteri di interesse comunitario presente nel sito;
- individuazione di luoghi per la realizzazione di scale di risalita e definizione delle tipologie progettuali;
- la manutenzione pozze del Progetto Pellegrino e creazione di nuove pozze per Anfibi;
- il mantenimento dell'attuale regime di tutela del sito ipogeo presente e intervenire, laddove necessario, per mantenere l'ingresso alla cavità fruibile da parte dei chiroteri, impedendone crolli e rimuovendo la vegetazione in eccesso;
- la realizzazione di interventi di ripristino di habitat degradati o frammentati volti alla riqualificazione ed all'ampliamento delle porzioni di habitat esistenti e riduzione della frammentazione;
- la realizzazione di interventi di rinaturazione e ripristino privilegiando l'utilizzo di tecniche di restauro ecologico attraverso l'uso di specie autoctone e fiorume locale;
- la realizzazione degli interventi necessari a ridurre l'interrimento delle pozze e zone umide;
- la collocazione e manutenzione di cassette nido per favorire l'insediamento e la riproduzione di vertebrati forestali dipendenti da cavità (chiroteri, piccoli mammiferi arboricoli, passeriformi e strigiformi);
- il monitoraggio dei siti ipogei utilizzati dai chiroteri e la realizzazione degli interventi, dove necessario, per mantenere l'ingresso fruibile da parte dei chiroteri, impedendone crolli e rimuovendo la vegetazione in eccesso;
- la definizione della eventuale presenza e distribuzione della chitridiomicosi all'interno del sito.
- L'Ente di gestione del sito si impegna ad attuare e/o promuovere l'individuazione di aree oggetto di eradicazione delle specie alloctone e invasive, nonché di aree in cui, a seguito del contrasto alle specie alloctone, sia opportuno o necessario provvedere con interventi di *restocking* delle popolazioni autoctone e la realizzazione di progetti/azioni di rafforzamento delle popolazioni esistenti delle specie di interesse conservazionistico.
- L'Ente di gestione del sito si impegna inoltre a definire ed adottare un disciplinare con l'obbligo di pulizia e disinfezione degli attrezzi di cattura e pesca da parte di pescatori, tecnici, ricercatori e amatori allo scopo di prevenire la diffusione di malattie, in particolare la Chitridiomicosi responsabile del declino degli anfibi.

ALLEGATI
ALLEGATO A

ELENCO PROVVEDIMENTI

ARTICOLI DI RIFERIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TIPOLOGIA DEL PROVVEDIMENTO	PRIORITA'
Art. 1.3.1 – 2	Criteri e modalità per la concessione in uso a terzi del nome e dell'emblema	■	2
Art. 2.1.2 – 5/6	Definizione documentazione per rilascio nulla osta	■	2 Subordinato a direttive regionali
Art. 3.2.2	Elenco entità floristiche particolarmente protette	◆	1
Art. 3.3.2 - 3	Censimento e georeferenziazione degli esemplari arborei da tutelare	◆	2
Art. 3.3.2 - 3	Specifiche tecniche esemplari arborei di particolare valore	■	3
Art. 3.5.1	Ulteriori requisiti – particolari modalità per la tutela delle acque	■	2
Art. 4.1.3 - 4	Carta dei percorsi della Riserva	◆	2
Art. 4.1.3 – 6	Divieto totale o parziale di accesso a sentieri danneggiati o limitazione a fruire aree per problemi di sicurezza o per tutelare flora e fauna	●	1 all'occorrenza
Art. 4.1.7 – 3	Casistiche e limitazioni alle attività di ripresa tele/cine fotografica - eventuali corrispettivi e diritti d'uso	■	3
Art. 4.2.3 - 7	Interdizione accesso in grotta per tutelare chiroterteri	●	1 all'occorrenza
Art. 5.1.3 – 4	Modalità e dettagli tecnici per la tutela della agrobiodiversità	■	3

Art. 5.1.4 – 7	Criteri e modalità attuative su allevamento, pesticidi, fertilizzanti ecc....	■	3
Art. 5.1.4 - 9	Prescrizioni restrittive delle lavorazioni del suolo e sospensione delle attività esistenti	●	1 all'occorrenza
Art. 5.1.5 - 3	Divieto o limitazioni al pascolo	●	1 all'occorrenza
Art. 5.1.5 – 8	Criteri e modalità attuative riguardanti il pascolo, il transito degli animali e le strutture fisse e mobili a supporto dell'attività	■	3
Art. 5.1.7 – 2	Criteri e modalità attuative di pratiche agricole in prossimità di calanchi	■	3
Art. 5.1.8 - 4	Criteri e modalità attuative per la realizzazione di bacini, per il contenimento della vegetazione acquatica ecc.	■	3
Art. 5.3.2 - 4	Criteri ed importi di eventuali depositi cauzionali per eventi, manifestazioni sportive ecc.	■	3
Art. 6.1.1	Misure specifiche di conservazione Trasversali	◆	1
Art. 6.1.2	Misure specifiche di conservazione per Habitat	◆	1
Art. 6.1.3	Misure specifiche di conservazione per Specie	◆	1

Legenda:

◆ provvedimenti da assumere obbligatoriamente

■ provvedimenti da assumere facoltativamente

● provvedimenti di divieto/limitazione o interdizione motivati dal verificarsi di particolari condizioni di rischio

ALLEGATO B

EMBLEMA UFFICIALE DELLA RISERVA NATURALE



ALLEGATO C

ELENCO DIVIETI E SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 60 DELLA L.R. N 6/2005

	DIVIETO	NORMA DI RIFERIMENTO	SANZIONE
1	Violazione delle disposizioni contenute: a. negli atti istitutivi e nei regolamenti delle Riserve naturali; b. nelle misure generali e specifiche di conservazione dei siti della Rete natura 2000; c. negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti;	art. 60 comma 1	da € 250,00 a € 2500,00 ridotta: da € 25,00 a € 250,00 per violazioni lievi
	Estirpazione o abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta	art. 60 comma 2 lett. a)	da € 25,00 a € 250,00
2	Cattura o uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta	art. 60 comma 2 lett. b)	da € 500,00 a € 5000,00
3	Realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche	art. 60 comma 2 lett. c)	da € 250,00 a € 2500,00
4	Realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità delle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al precedente punto 1	art. 60 comma 2 lett. d)	da € 2000,00 a € 20.000,00
5	Danneggiamento, perturbazione o alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE	art. 60 comma 2 lett. e)	da € 2000,00 a € 20.000,00
6	Mancata effettuazione della valutazione di incidenza, ovvero comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE	art. 60 comma 2 lett. e bis)	da € 1000,00 a € 10.000,00

Oltre alle sanzioni sopra elencate, può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine, l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.

I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.